SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle comunicazioni

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 ottobre 2001, n. **393.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo ed al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980, NONCHÉ AL PRIMO E AL SECONDO PROTOCOLLO RELATIVI ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

Le Alte parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea,

Considerando che, divenendo membri dell'Unione europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si sono impegnati ad aderire alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia;

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono:

a) alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, qui di seguito denominata «Convenzione del 1980», quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante:

la Convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984, qui di seguito denominata «Convenzione del 1984», relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

la Convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992, qui di seguito denominata «Convenzione del 1992», relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

b) al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato «Primo protocollo del 1988», relativo all'interpretazione, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

c) al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato «Secondo protocollo del 1988», che attribuisce alla Corte di Giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

TITOLO II

ADATTAMENTI DEL PROTOCOLLO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DEL 1980

Articolo 2

Il protocollo allegato alla Convenzione del 1980 è sostituito dal testo seguente:

«In deroga alle disposizioni della Convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della Convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:

in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, Sottosezioni 3 e 4 della "Solov" (legge marittima);

in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della "Sjöagen" (legge marittima);

in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della "Merilaki"/"Sjöagen" (legge marittima).».

TITOLO III

ADATTAMENTI DEL PRIMO PROTOCOLLO DEL 1988

Articolo 3

All'articolo 2, lettera *a)* del primo Protocollo del 1988 sono inseriti i trattini seguenti:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

«- in Austria: l'*Oberste Gerichtshof*, il *Verwaltungsgerichtshof* e il *Verfassungsgerichtshof;*»;

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

«- in Finlandia, il *korkein oikeus/högsta domstolen*, il *korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen*, il *markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen*, e il *työtuomioistuin/arbetsdomstolen*»;

- in Svezia, l'*Högsta domstolen*, il *Regeringsrätten*, l'*Arbetsdomstolen* e il *Marknadsdomstolen*,».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 4

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai Governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del Primo Protocollo del 1988, del Secondo Protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del Primo protocollo del 1988, del Secondo protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992 redatto in lingua finlandese e svedese fanno fede

alle stesse condizioni degli altri testi della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del Primo protocollo del 1988, del Secondo Protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992.

Articolo 5

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 6

1. La presente Convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 7

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

Articolo 8

La presente Convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre millenovecentonovantasei.

DICHIARAZIONE COMUNE

da allegare alla Convenzione, concernente il protocollo allegato alla Convenzione di Roma;

Le Alte parti contraenti

avendo esaminato i termini del protocollo allegato alla Convenzione di Roma del 1980, quale modificato dalla Convenzione di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 1980, nonché al primo e al secondo protocollo del 1988,

prendono atto che la Danimarca, la Svezia e la Finlandia si dichiarano disposte a esaminare in quale misura potranno far sì che qualunque futura modifica concernente il diritto nazionale applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare rispetti la procedura prevista all'articolo 23 della Convenzione di Roma del 1980.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 370):

Presentato dal sen. PIANETTA il 2 luglio 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º agosto 2001.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 2001 (atto n. 370-*A* relatore sen. FORLANI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto.

Camera dei deputati (atto n. 1506):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni I, II e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 19, 20 e 25 settembre 2001.

Relazione scritta presentata il 25 settembre 2001 (atto n. 1506-*A* relatore on. CALZOLAIO).

Esaminato in aula il 26 settembre 2001 e approvato il 28 settembre 2001.

01G0452

LEGGE 25 ottobre 2001, n. **394.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 SETTEMBRE 2001, N. 342.

All'articolo 1, comma 1, le parole: «della biomassa», sono soppresse.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1536):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle politiche agricole (ALEMANNO) il 7 settembre 2001.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 settembre 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XI e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione il 18 e 19 settembre 2001.

Esaminato in aula il 24 settembre 2001 e approvato il 25 settembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 676):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 26 settembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 settembre 2001.

Esaminato dalla 9ª commissione il 9 e 16 ottobre 2001.

Esaminato ed approvato in aula il 17 ottobre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56.

01G0455

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2001.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze prof. Mario Baldassarri, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 ottobre 2001, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato prof. Mario Baldassarri, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze prof. Mario Baldassarri è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 30

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, con l'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19, con il quale l'on. prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, registrato alla Corte del conti il 15 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 225, con il quale il prof. Mario Baldassarri, è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al prof. Mario Baldassarri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prof. Mario Baldassarri è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del prof. Mario Baldassarri corrisponderanno alle rispettive deleghe.

Art. 2.

1. Il prof. Mario Baldassarri è delegato a trattare i progetti relativi alle seguenti materie:

a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e delle linee di politica economica inerenti la legge finanziaria ed i provvedimenti collegati; informazione statistica e monitoraggio sull'andamento del sistema economico; analisi dell'andamento dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore pubblico, con riferimento alle attività della Direzione I del Dipartimento del tesoro;

b) costituzione di una Agenzia per la gestione del debito pubblico, con riferimento alla attività della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

c) completamento del processo di privatizzazione delle società Ferrovie dello Stato S.p.a. e Poste italiane S.p.a., con riferimento alle attività della Direzione VII del Dipartimento del tesoro;

d) supporto operativo ed attività di amministrazione necessarie al funzionamento del CIPE; coordinamento e ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE, nell'ambito del Servizio centrale di segreteria del CIPE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

e) sviluppo e integrazione dei sistemi informativi del Dipartimento del tesoro, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, nell'ambito del Servizio centrale sistema informativo integrato del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro;

f) razionalizzazione della politica complessiva di acquisti di beni e servizi, nell'ambito dell'ufficio per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione e dei rapporti con la società (CONSIP) cui è stata affidata la stipula di convenzioni generali per l'acquisto di beni e servizi nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Art. 5.

1. Il Ministro può avocare la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A11897

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2001.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. Giovanni Miccichè, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1998.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 ottobre 2001, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Giovanni Miccichè, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. Giovanni Miccichè, è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 31

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, con l'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19, con il quale l'on. prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 225, con il quale l'on. Giovanni Micciché è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare all'on. Giovanni Micciché;

Decreta:

Art. 1.

1. L'on. Giovanni Micciché è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle rispettive deleghe.

Art. 2.

1. L'on. Giovanni Micciché è delegato a trattare i progetti relativi alle seguenti materie:

a) sviluppo economico del Mezzogiorno, con riferimento all'attività del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

b) attività delle società a partecipazione pubblica che operano a sostegno dello sviluppo economico del Mezzogiorno;

c) rapporti con l'Unione europea e con le regioni relativi alle materie indicate alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizioni di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Art. 5.

1. Il Ministro può avocare alla propria firma la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A11898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2001.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Ugo Giovanni Martinat, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 ottobre 2001, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Ugo Giovanni Martinat, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Ugo Giovanni Martinat, è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 33

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. Ugo Giovanni Martinat è delegato l'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e quelli concernenti i rapporti internazionali. L'on. Ugo Giovanni Martinat attua gli indirizzi del Ministro nelle materie relative ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico.

Art. 2.

Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, l'on. Ugo Giovanni Martinat è delegato, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, alla firma degli atti e ai rapporti con il parlamento, con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali; inerisce alla presente delega la trattazione del contenzioso.

Art. 3.

Le attività delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.

Al coordinamento necessario per l'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A11899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2001.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Mario Tassone, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 ottobre 2001, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Mario Tassone, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti on. Mario Tassone, è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 34

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Repubblica 12 giugno 2001, di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. Mario Tassone è delegato l'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, nonché della Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e quelli concernenti i rapporti internazionali.

Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico.

Art. 2.

Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1 l'on. Mario Tassone è delegato, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministero, alla firma degli atti e ai rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali; inerisce alla presente delega la trattazione del contenzioso.

Art. 3.

Le attività delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.

Al coordinamento necessario per l'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A11900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2001.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 ottobre 2001, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Adolfo Urso, conferitagli dal Ministro delle attività produttive;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive on. Adolfo Urso è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 32

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001 con il quale l'on. Antonio Marzano è stato nominato Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 con il quale sono stati nominati i Sottosegretari;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Adolfo Urso la delega dell'area di competenza del dipartimento dell'internazionalizzazione;

Decreta:

Art. 1.

All'on. Adolfo Urso è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, l'area di competenza del dipartimento dell'internazionalizzazione, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e la relativa attuazione da parte dell'Istituto commercio estero, nonché la vigilanza su quest'ultima funzione e quelle collegate all'attuazione del Memorandum d'intesa firmato con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto commercio estero e sviluppo Italia in materia di investimenti diretti dall'estero.

Art. 2.

Nell'ambito dell'area innanzi indicata il Sottosegretario on. Adolfo Urso è delegato alla firma degli atti che, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, definiscono specifici obiettivi, priorità e programmi.

Al Sottosegretario on. Adolfo Urso sono delegate altresì le richieste di parere al Consiglio di Stato ed alle autorità indipendenti, le risposte ai rilievi della Corte dei conti, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio e dei decreti di nomina degli addetti commerciali. L'on. Adolfo Urso è delegato, inoltre, avvalendosi dell'ufficio legislativo, a rispondere per le materie rientranti nelle deleghe di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta

scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

Art. 3.

Il Ministro può avocare la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte e orali.

Art. 4.

Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli atti indicati all'art 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 2 ottobre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A11901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2001.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 400 del 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 ottobre 2001, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Guido Possa, conferitagli dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 35

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, sono state approvate

le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'art. 49 che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, recante il regolamento di organizzazione del soppresso Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con in quale sono state apportate modifiche al citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune aree e progetti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on. Guido Possa, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aree e progetti indicati al successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad esso delegate, l'on. Guido Possa firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Art. 2.

1. All'onorevole Guido Possa, è conferita la delega a trattare gli affari di competenza degli enti di ricerca, nonché degli interventi per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica e per l'attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ivi compresi i progetti concernenti la ricerca universitaria e i progetti di diffusione della cultura scientifica.

2. È altresì delegata all'on. Guido Possa la partecipazione alle sedute del CIPE, ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 3.

1. Per le materie di competenza, il Sottosegretario on. Guido Possa, sulla base delle indicazioni del Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Al Sottosegretario potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 4.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;

c) le determinazioni di indirizzo politico;

d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati:

h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro.

Art. 5.

1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 4 ottobre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A11902

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001.

Ora legale per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

Sulla proposta dei Ministri: delle infrastrutture e dei trasporti; delle attività produttive; del lavoro e delle politiche sociali; dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 31 marzo 2002, alle ore tre (legali) di domenica 27 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2001

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 254

01A11876

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2001.

Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 13, che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, recante norme in materia di attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4, concernente le competenze del Provveditorato generale dello Stato, e l'art. 4, che individua, tra gli organi collegiali da costituire nell'ambito dei dipartimenti del Ministero unificato, anche la commissione tecnica per la spesa pubblica, del citato decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 giugno 1998, concernente l'individuazione delle attività informatiche riservate allo Stato e, per esso, alla CONSIP S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 settembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999) con il quale è stato completato il riassetto organizzativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto che l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 2000, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2000, registro n. 3, foglio n. 80, di relativa attuazione, concernenti il trasferimento dei compiti relativi alla segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1998) che, tra l'altro, prevedono, in particolare:

a) che con il trasferimento dei compiti relativi alla citata segreteria «....sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane» (comma 1 del citato art. 10 del decreto legislativo n. 303/1999);

b) che le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite (nella fattispecie di cui si tratta) ne assumono la responsabilità a decorrere alla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio delle risorse da trasferire (comma 2 dello stesso art. 10 del decreto legislativo n. 303/1999);

c) che a decorrere dal 1° gennaio 2000 le unità di personale contenute nell'elenco allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2000 (tra cui tre dirigenti) «entrano nella disponibilità del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» (art. 1, comma 5, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri);

d) che nel precedente ordinamento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio di segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie era elencato tra le strutture generali del suddetto Segretariato (art. 1, comma 1, lettera *e)*, ed art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998) e che era prevista una sua articolazione in un servizio istruzione e documentazione e in un servizio operativo (art. 23 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 nel quale erano, inoltre, specificate le competenze della segreteria del comitato);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed, in particolare, l'art. 26 che ha disposto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipuli convenzioni con un'impresa per la fornitura di beni e di servizi alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle altre pubbliche amministrazioni che aderiscano alle convenzioni stesse;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 febbraio 2000, con il quale, ai sensi del citato art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato conferito alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, che regolamenta l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, n. 108118, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, in data 22 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 11, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi del Ministero già definiti con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999, e con il quale, tra l'altro, sono stati definiti i tre posti di funzione relativi al trasferimento della Segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, gli articoli 58, 59 e 60, 61 e 63, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale, tra l'altro, è

stata attribuita al Dipartimento del tesoro la vigilanza e il controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è stato istituito il servizio dipartimentale per gli affari contabili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 maggio 2001, recante disposizione per l'attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli 58, 59, 61 e 63, comma 6;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti, ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, in data 18 maggio 2001, registro n. 3, foglio n. 60, con il quale è stato istituito l'ufficio XIII della direzione III del Dipartimento del tesoro;

Considerato che, per effetto del trasferimento delle funzioni relative alla segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dell'assegnazione di tre dirigenti che vi prestavano servizio, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale (del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determinata dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, va maggiorata di tre unità, per effetto di quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2000;

Ritenuto che dei due posti di dirigente di prima fascia previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, uno è da intendersi modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000 ed incardinato tra gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, e l'altro, in assenza di espressa modifica regolamentare, resta come posto di funzione di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

Ritenuto di utilizzare i 21 posti di funzioni del soppresso servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato nel modo seguente: *a)* 5 posti di funzioni ispettive sono attribuiti all'ufficio ispettivo della Direzione centrale degli uffici locali e servizi del tesoro; *b)* 5 compensano l'istituzione di 5 nuovi uffici del Servizio centrale per affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione; *c)* 1 compensa l'istituzione dell'ufficio XII della direzione VI del Dipartimento del tesoro al Dipartimento del tesoro; *d)* 5 compensano l'istituzione di 5 nuovi uffici del servizio dipartimentale degli affari contabili del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione; *e)* 1 compensa parte dell'incremento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia per gli uffici di diretta collaborazione con l'opera del Ministro; *f)* 4 sono utilizzati per compensare i due posti di funzione dirigenziale di prima fascia di cui all'art. 11, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451;

Ritenuto di ridurre da 20 a 6 i posti di consulenza, studio e ricerca di cui all'art. 19 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 settembre 1999 per compensare parte dell'incremento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia per gli uffici di diretta collaborazione con l'opera del Ministro;

Considerato che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2001, istituendo l'ufficio XIII della direzione III del Dipartimento del tesoro, ha ridotto da 17 a 16 i posti di funzioni dirigenziali del servizio ispettivo centrale del Dipartimento del tesoro e ritenuto di ridurre ulteriormente a 9 posti tali funzioni dirigenziale per compensare, l'istituzione della direzione VII del Dipartimento del tesoro (2 posti) e l'istituzione dei cinque uffici della stessa direzione VII;

su proposta dei capi dei dipartimenti;

consultate le organizzazioni sindacali;

Considerato che, i dipartimenti del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica continueranno a svolgere la loro attività per il nuovo Ministero dell'economia e delle finanze e ritenuto di modificarne gli assetti organizzativi al fine di assicurare una loro migliore funzionalità;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell' economia e delle finanze, di modificare gli assetti organizzativi dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definiti con il decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2000, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Riferimenti e abbreviazioni

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica così come determinati dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma.

2 . I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 2000;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 settembre 1999

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 settembre 1999;

c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

d) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2001) di seguito denominato decreto ministeriale 15 maggio 2001.

Art. 2.

Dipartimento del tesoro

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, al punto 1.0 — tra gli uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il direttore generale del tesoro — dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*c)* Ufficio per il coordinamento informatico dipartimentale: ufficio dirigenziale non generale per lo studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure nonché per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza - Concorso alla redazione del sito WEB del Ministero per le materie di competenza del Dipartimento e gestione banche-dati dello stesso.».

2. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, il punto 1.1. (come già modificato dall'art. 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), è sostituito dal seguente:

«1.1. La direzione I del Dipartimento del tesoro "Analisi economico-finanziaria" è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I:

consulenza, studi e coordinamento delle attività della direzione - corrispondenza con gli uffici del Gabinetto del Ministro e con l'ufficio legislativo - coordinamento organizzativo degli impegni internazionali di competenza della direzione I nell'ambito dei comitati di politica economica presso l'OCSE e l'Unione europea - attività di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite al capo della direzione - segreteria riservata del capo della direzione.

Ufficio II:

previsione del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento del settore statale - monitoraggio della situazione giornaliera di cassa delle tesorerie provinciali e del conto disponibilità del Tesoro - analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici - verifica mensile della compatibilità dell'andamento del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale con gli obiettivi indicati nei documenti programmatici - preconsuntivo del fabbisogno mensile ed annuale.

Ufficio III:

analisi della congiuntura italiana ed internazionale, con particolare riguardo ai Paesi UE - analisi dell'economia italiana, con particolare riguardo all'economia reale, agli scambi con l'estero, al mercato del lavoro, nel contesto internazionale ed europeo - elaborazione, ai fini della predisposizione dei documenti programmatici dei quadri revisionali e programmatici per l'economia italiana, a breve e medio termine.

Ufficio IV:

analisi degli investimenti pubblici ai fini della programmazione economico-finanziaria - analisi comparata con i Paesi UE in materia di evoluzione e tendenze degli investimenti pubblici - analisi dei fattori della crescita economica anche in relazione alle esperienze degli altri Paesi UE.

Ufficio V:

analisi economica e regolamentare in materia di prezzi e tariffe per l'economia italiana ed internazionale, con particolare riguardo ai Paesi UE - analisi congiunturale e strutturale degli indicatori di prezzi, costi, profitti e margini - analisi del settore dei prezzi controllati e delle tariffe dei servizi pubblici.

Ufficio VI:

analisi macroeconomica della finanza pubblica italiana ed internazionale, con particolare riguardo ai Paesi UE - analisi della politica del bilancio con particolare riguardo ai provvedimenti di competenza del Dipartimento del tesoro.

Ufficio VII:

preparazione di studi speciali su aspetti salienti dell'economia italiana - elaborazione, sviluppo e utilizzo del modello econometrico dell'economia italiana - sviluppo banca dati macroeconomica in collaborazione con gli uffici competenti del Dipartimento del tesoro.

Ufficio VIII:

coordinamento dei lavori preparatori dei comitati di politica economica presso l'Unione europea e presso l'OCSE e dei relativi gruppi di lavoro - coordinamento della redazione del piano di stabilità - contributo alle riunioni del Consiglio dei Ministri finanziari dell'Unione europea e della sessione dei Ministri finanziari in occasione della ministeriale OCSE.».

3. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 al punto 1.4 (come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), dopo l'ufficio VIII della direzione IV del Dipartimento del tesoro, è inserito il seguente:

«Ufficio IX:

promozione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio, per le materie di competenza del Dipartimento del tesoro, dei progetti di cooperazione giuridica in materie economico-finanziarie con Stati esteri ed in particolare con Paesi che abbiano stipulato accordi con l'Unione europea ai fini del loro ingresso nell'Unione - assistenza giuridica alle istituzioni private aggiudicatarie di progetti di cooperazione giuridica in ambiti di interesse del Dipartimento del tesoro - predisposizione di offerte per singoli progetti di cooperazione giuridica - assistenza ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di offerte di aggiudicazione dei progetti PHARE in ambito giuridico e per la relativa attuazione - rapporti con le istituzioni comunitarie - rapporti con il Ministero degli affari esteri e le altre amministrazioni competenti - selezione e rapporti con consulenti esterni».

4. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.6 (come integrato dall'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), le parole «ed in Tunisia», comprese tra le competenze dell'ufficio X della direzione VI del Dipartimento del tesoro, sono soppresse e sono aggiunte, precedute da una virgola, dopo le parole «in Etiopia» nelle attribuzioni dell'ufficio XI della stessa direzione.

5. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.6, dopo le competenze dell'ufficio VIII della direzione VI del Dipartimento del tesoro, il periodo «All'ufficio VIII sono collegati funzionalmente i seguenti uffici di livello dirigenziale:

cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato;

ufficio di controllo presso la cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato»,

è soppresso.

6. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.6, dopo le competenze dell'ufficio XI della direzione VI del Dipartimento del tesoro, è inserito:

«Ufficio XII:

vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) - vigilanza sulla produzione delle carte valori - carte valori - approvvigionamento delle carte valori per le diverse amministrazioni - vigilanza e controllo sulla fabbricazione delle carte bianche da avvalorare nelle cartiere (sezione di Roma) - vigilanza e controllo sulle lavorazioni di stampa delle carte valori presso l'IPZS - gestione dei magazzini valori a rigoroso rendiconto - gestione amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio a fronte di fornitura di carte valori eseguite dall'IPZS.

All'ufficio VIII sono collegati funzionalmente i seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale:

ufficio XIII (cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato);

ufficio XIV (ufficio di controllo presso la cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato)».

7. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, dopo il punto 1.6, è inserito il seguente:

«1.6-*bis*. La direzione VII «Finanza e privatizzazioni» del Dipartimento del tesoro è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I:

affari generali e segreteria del capo della direzione - attività di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite al capo della direzione - corrispondenza con gli uffici del Gabinetto e con l'ufficio legislativo - interrogazione e interpellanze parlamentari - elaborazione e diffusione delle direttive di coordinamento della direzione - coordinamento delle attività della direzione nei confronti degli altri uffici e dipartimenti del Ministero - mappatura delle anagrafiche delle partecipazioni gestite dalla direzione e supervisione degli organi societari - aspetti legali connessi alle attività della direzione - budget della direzione.

Ufficio II:

monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie possedute interamente dallo Stato aventi natura e finalità pubbliche, per le quali non sia prevedibile nel medio termine una loro anche parziale alienazione - esercizio dei diritti dell'azionista per le società di competenza.

Ufficio III:

monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie anche possedute interamente dallo Stato per le quali è in corso o in via di definizione un riassetto societario propedeutico e finalizzato alla loro dismissione/liquidazione - esercizio dei diritti dell'azionista per le società di competenza.

Ufficio IV:

proposta, supervisione e gestione dei processi di dismissione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria - monitoraggio, controllo e esercizio dei diritti dell'azionista per le società di competenza.

Ufficio V:

analisi economica, ricerche e studi a supporto delle attività della direzione - analisi dei mercati azionari nazionali e internazionali - partecipazione e coordinamento dei gruppi di studio sulle partecipazioni dello Stato e sulle privatizzazioni - gestione delle banche dati sulle privatizzazioni - attività pubblicistica e elaborazione dei documenti sulle attività della Direzione - partecipazione a convegni, seminari, gruppi di studio sulle attività della Direzione - rapporti con organismi nazionali e internazionali - progetti speciali della Direzione.».

8. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.7, tra le competenze dell'Ufficio III del Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, le parole «Concorso alla redazione del sito WEB del Ministero per le materie di competenza del Dipartimento e gestione banche-dati dello stesso» sono soppresse.

9. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.8 - così come sostituito dall'art. 1, comma 11, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, e successivamente modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 2001 - relativo al Servizio ispettivo centrale, le parole «(n. 16 unità dirigenziali di cui 9 finalizzate a verifiche di particolare complessità e n. 7 finalizzate a verifiche di media complessità)» sono sostituite dalle seguenti «(9 unità dirigenziali finalizzate a verifiche di particolare complessità)».

Art. 3.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. L'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 8 giugno 1999 — nel testo rideterminato dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 — è così sostituito:

«4. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è posto il Sistema informativo per gli investimenti territoriali - SINIT, di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1998. Il SINIT è articolato nei seguenti uffici dirigenziali non generali.

Ufficio I:

coordinamento degli interventi di informatizzazione del Dipartimento, rapporti istituzionali nel settore di competenza, controllo e valutazione delle prestazioni informatiche; rapporti con la CONSIP S.p.a.; coordinamento funzionale degli altri uffici dirigenziali non generali del SINIT.

Ufficio II:

pianificazione delle architetture informatiche, affari amministrativi e servizi generali, coordinamento degli interventi locali per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, rapporti con il servizio di controllo interno, conduzione e manutenzione degli impianti e degli uffici.

Ufficio III:

gestione operativa dei sistemi elaborativi, sviluppo e gestione dei sistemi operativi e dei prodotti software di sistema; monitoraggio e controllo della funzionalità dei sistemi elaborativi, assistenza sistemistica specialistica ai sistemi elaborativi, centrali, dipartimentali e locali, servizi di help desk.

Ufficio IV:

analisi delle problematiche funzionali, applicative e operative per l'automazione dei processi informativi, realizzazione degli sviluppi applicativi, gestione di applicazioni, assistenza specialistica per le applicazioni di utenza; sistemi di cartografia e gestione di informazioni georeferenziati, sviluppo applicazioni grafiche; supporti applicativi alle amministrazioni utenti ex decreto legislativo n. 96/1993.

Ufficio V:

integrazione dei flussi informativi, elaborazione, coordinamento e amministrazione delle basi dati, progettazione ed applicazione dei sistemi di supporto alle decisioni per le analisi in campo socio-economico-territoriale, elaborazione e valutazione di studi di fattibilità per processi di automazione, gestione biblioteca tematica dello sviluppo economico territoriale.

Ufficio VI:

assistenza tecnologica, supporti alla gestione di reti locali e telematiche di trasmissione dati, sicurezza logica delle utenze e degli accessi ai sistemi, studi e sperimentazioni di soluzioni tecniche per l'informatica individuale e per i servizi LAN, progettazione dell'attrezzaggio tecnico dei posti di lavoro automatizzati e verifica della corretta esecuzione tecnica.».

2. All'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 8 giugno 1999 — nel testo rideterminato dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 — le competenze degli uffici V e VI del servizio per le politiche di sviluppo territoriale sono così sostituite:

«Ufficio V:

analisi congiunturale del contesto e delle tendenze economiche territoriali, valutazione delle prospettive economiche per area a breve termine, ricognizione e valutazione delle politiche di sviluppo territoriale. Integrazione delle prospettive macroeconomiche territoriali nel quadro macroeconomico nazionale. Predisposizione, anche attraverso l'utilizzo di banche dati territoriali, di rapporti in materia di programmazione economica aventi per oggetto lo sviluppo economico territoriale, finalizzati, tra l'altro, alla redazione delle parti relative al Mezzogiorno e allo sviluppo territoriale dei documenti programmatici presentati dal Ministro del tesoro nel contesto dell'informazione periodica al Parlamento sulla politica economica del Governo: relazione generale sulla situazione economica del Paese nell'anno precedente, documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio successivo, relazione revisionale e programmatica per l'anno successivo (con particolare riguardo alla "Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti" - legge n. 144/1999 art. 20 comma 2), relazione di aggiornamento della relazione previsionale e programmatica.

Elaborazione di note periodiche di supporto all'attività del Ministro, della Presidenza del Consiglio e della Repubblica.

Ufficio VI:

analisi settoriale dei programmi di investimento pubblico a livello territoriale, con particolare riferimento agli interventi previsti dagli accordi di programma quadro e dai programmi di investimento inseriti nel sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Sintesi e integrazione della valutazione degli interventi di politica di sviluppo regionale attuati dal Dipartimento, nonché di quelli di competenza di altri Ministeri e delle regioni.

Monitoraggio e valutazione dell'attuazione e degli effetti economici e finanziari degli strumenti di sviluppo economico territoriale. Redazione di documenti ed analisi in materia di programmazione finanziaria aventi ad oggetto gli strumenti di sviluppo territoriale anche ai fini del più efficace utilizzo sia delle risorse provenienti dai fondi strutturali comunitari 2000-2006, sia di quelle nazionali e regionali nella cornice degli interventi previsti dalle intese istituzionali di programma. Analisi settoriali finalizzate alla redazione dei documenti programmatici presentati dal Ministro del tesoro nel contesto dell'informazione periodica al Parlamento sulla politica economica del Governo.

Elaborazione di note periodiche di supporto all'attività del Ministro, della Presidenza del Consiglio e della Repubblica.».

3. All'art. 3 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 — nel testo rideterminato dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 — al comma 9 è soppressa la lettera *b)*.

4. All'art. 3 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 — nel testo rideterminato dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 — dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«11. Il servizio Dipartimentale per gli affari contabili è articolato negli uffici dirigenziali non generali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I

affari generali e segreteria del direttore del servizio. Attività di supporto alle funzioni di direzione del servizio. Consulenza, studi e coordinamento dell'attività della direzione; attività di supporto in materia finanziaria e contabile ai servizi centrali e alle altre strutture del dipartimento nonché tecnico alle commissioni preposte alle attività istruttorie per le deliberazioni del CIPE. Attività prelegislativa e rapporti istituzionali nel settore di competenza, e ogni altra funzione non specificatamente riferita ad altri uffici.

Ufficio II:

individuazione, in raccordo con gli altri servizi, dei fabbisogni finanziari del dipartimento ai fini della predisposizione dei documenti contabili relativi alla formazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del provvedimento di assestamento e del rendiconto finanziario per gli adempimenti di competenza. Elaborazione, in funzione di supporto al capo del dipartimento delle proposte di finanziamento degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale, settoriale e delle politiche di coesione di competenza del dipartimento, ivi compresa la ricognizione dei dati previsti dall'art. 1, comma 6-*bis*, della legge 3 aprile 1997, n. 94, assicurandone il raccordo operativo con le strutture preposte agli adempimenti relativi alla predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ufficio III:

adempimenti in attuazione all'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, relativamente alle intese istituzionali di programma e dei connessi accordi di programma quadro attuativi delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Ufficio IV:

ricognizione dei flussi finanziari nazionali, regionali e locali nel settore degli investimenti ai fini dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse da destinare alla programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni e alla programmazione comunitaria - gestione contabile degli interventi cofinanziati dall'Unione europea di cui il dipartimento è beneficiario finale, nonché delle risorse finanziarie relative ad attività connesse a progetti di cooperazione, nell'ambito degli strumenti finanziari di preadesione all'Unione europea da parte di stati candidati.

Ufficio V:

gestione contabile delle risorse finanziarie, ivi compresa la emissione di mandati, relativa alle unità previsionali di base del dipartimento, ferme restando le attribuzioni del servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione. Trasferimento delle risorse e predisposizione dei decreti relativi alle assegnazioni finanziarie del CIPE, gestione e stralcio delle attività già facenti capo al CIPE in via di devoluzione o di esaurimento.».

Art. 4.

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 4, comma l, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, la lettera *c)* del punto 4.0 è così sostituita:

«*c)* Ufficio per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione: Ufficio dirigenziale non generale di coordinamento dell'attività relativa

all'attuazione del progetto di razionalizzazione delle acquisizioni di beni e servizi nella pubblica amministrazione, di cui all'arti. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e agli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: definizione delle linee strategiche generali del progetto - Individuazione, impulso e promozione dei singoli progetti relativi alle aggregazioni di spesa previste dall'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Rapporti con le altre amministrazioni per gli aspetti normativi del progetto - Soluzione di quesiti - Gestione delle informazioni e dei dati concernenti le attività svolte dalla società cui è stata affidata la stipula di convenzioni generali per la fornitura di beni e servizi - Stesura della relazione alla Camera prevista dall'art. 26 ultimo comma della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Definizione del piano annuale delle attività e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.».

2. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, il punto 4.1 è cosi sostituito:

«4.1. Il Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione è articolato negli uffici dirigenziali di seguito indicati:

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA SPESA PUBBLICA

Ufficio I:

coordinamento dei rapporti con U.E. e organismi internazionali, università ed enti di ricerca nelle materie di competenza del Servizio - Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza del Servizio - Rapporti con l'ufficio per il controllo di gestione dipartimentale - Semplificazione amministrativa - Segreteria dei direttore del Servizio e segreteria del personale del Servizio - Rapporti con il Servizio centrale del personale in materia di relazioni sindacali e di formazione dei personale - Incarichi di studio e di ricerca - Concorso alla redazione del sito WEB del Ministero per le materie di competenza del Dipartimento.

Ufficio II - Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)

Servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Informazione all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti - Esercizio del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi di comunicazione - Trasmissione annuale al Dipartimento per l'informazione di iniziative di pubblica utilità programmate per l'anno successivo - Proposte di iniziative di pubblica utilità - coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico delle sedi distaccate del Ministero.

Area studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e dei servizi resi agli utenti e statistiche

Ufficio III:

documenti contabili ed economici per la predisposizione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di assestamento e del bilancio pluriennale relativi al Servizio. Programmazione delle risorse finanziarie relative al Servizio - gestione contabile - Monitoraggio sull'andamento della spesa. Monitoraggio dei capitoli di spesa gestiti dagli uffici del Servizio. Supporto alla gestione contabile degli uffici di livello dirigenziale del Servizio - Vigilanza sull'Istituto di studi e analisi economica (ISAE). Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza degli uffici dell'area.

Ufficio IV:

analisi dei processi di lavoro e dei moduli organizzatori degli uffici del Ministero - Azioni innovative in materia di organizzazione del lavoro e di formazione - Rapporti con il servizio di controllo interno - Carta dei servizi - Legge n. 241/1990: regolamentazioni ed adempimenti - Monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma del Ministero - Progetti finalizzati e progetti pilota - Raccolta ed elaborazione dei dati inerenti all'attività del Ministero e selezione dei dati di interesse nazionale - Coordinamento degli uffici statistici dipartimentali e rapporti con il servizio statistico nazionale - Gestione dei servizi informativo-statistici.

Area logistica ed infrastrutture del Ministero

Ufficio V:

ufficio per la logistica e le infrastrutture delle sedi del Ministero - Analisi delle esigenze logistiche degli uffici centrali e locali del Ministero, razionalizzazione dell'uso degli spazi, rapporti con l'Agenzia del demanio e gli enti locatori in funzione di acquisizioni o rilasci di immobili o accorpamenti di uffici, di concerto con l'ufficio VII limitatamente alle sedi dei Dipartimenti provinciali - Gestione amministrativa dello staff professionale e tecnico (sopralluoghi, progettazioni, stime, valutazioni di congruità dei prezzi, direzione di lavori e collaudi ecc. a supporto delle attività degli uffici del Servizio) - Amministrazione delle spese per manutenzione, riparazione, adattamento, impianti tecnologici per le sedi del Ministero, ad esclusione della sede centrale e dei Dipartimenti provinciali - Amministrazione delle spese per forniture di beni e servizi per le sedi del Dipartimento, ad esclusione della sede centrale e dei dipartimenti provinciali - Vigilanza sui consegnatari delle sedi distaccate del Dipartimento ad eccezione dei dipartimenti provinciali - Gestione dei flussi dei materiali documentali e di magazzino - Gestione delle attività del magazzino generale interdipartimentale di

Castelnuovo di Porto - Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza degli uffici dell'area.

Ufficio VI:

amministrazione delle spese per manutenzione, riparazione, adattamento, impianti tecnologici e forniture di beni e servizi per l'immobile di via XX Settembre in Roma, adibito a sede centrale del Ministero - Gestione integrata dei servizi (Global Service) della sede centrale del Ministero - Economato e provveditorato del Dipartimento, con compiti di coordinamento degli analoghi uffici dipartimentali - Ufficio del consegnatario della sede centrale - Coordinamento delle attività dei consegnatari del Ministero - Ufficio cassa del Ministero - Stipula di disciplinari relativamente alla fornitura di beni e servizi oggetto di convenzione generale, ad eccezione di quelle di competenza specifica di altri uffici - Gestione del magazzino centrale del comitato euro - Gestione delle superfici, interne ed esterne, della sede centrale del Ministero.

Ufficio VII:

amministrazione delle spese per manutenzione, riparazione, adattamento, impianti tecnologici e forniture di beni e servizi per gli immobili in uso ai dipartimenti provinciali.

Ufficio VIII:

stipula ed amministrazione dei contratti di locazione degli immobili in uso al Ministero e relativi oneri accessori. Locazione di locali per l'espletamento dei concorsi.

Area servizi di carattere generale del Ministero

Ufficio IX:

sicurezza sul posto di lavoro per il personale del Ministero e coordinamento dei "responsabili" per la sicurezza delle altre sedi di Roma - Rapporti con gli organismi di informazione, consulenza ed assistenza nonché di vigilanza e controllo - Attività di sorveglianza sanitaria e relativa attività di coordinamento e indirizzo dei dipartimenti provinciali.

Ufficio X:

gestione della biblioteca della sede centrale del Dipartimento e coordinamento della rete bibliotecaria del Ministero - Centro di documentazione e archivio delle pubblicazioni dello Stato - Protocollo generale informatizzato del Dipartimento e coordinamento archivi del Ministero - Servizi di anticamera - servizio autisti - Spese di rappresentanza, casuali, postali e telegrafiche - Servizi sociali per i dipendenti del Ministero - Convenzioni con terzi per servizi ai dipendenti - Supporto agli uffici di diretta collaborazione con le autorità politiche e all'ufficio stampa - Problemi di sicurezza della sede centrale del Ministero - Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza degli uffici dell'area.

Ufficio XI:

autorizzazioni all'accesso alla sede centrale del Ministero e rilascio di tesserini per l'ingresso - Gestione del sistema di controllo per la rilevazione delle presenze - Servizio telefonico, di portineria, di vigilanza e "prime informazioni" al pubblico - Servizio corrispondenza - Gestione e assegnazione delle aree scoperte e dei parcheggi.

Area affari legali

Ufficio XII:

studi, pareri e ricerche giuridiche e predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Dipartimento - Assistenza e consulenza tecnico-legale - Consulenza ed iniziative in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito del Dipartimento e del Ministero (legge 31 dicembre 1996, n. 675) - Ricevimento degli atti giudiziari - Recupero crediti erariali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 260/1998 - Segreteria del collegio arbitrale di disciplina - Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi di competenza dell'area.

Ufficio XIII:

ufficio contenzioso del lavoro - Contenzioso in materia di personale - Adempimenti connessi alle procedure obbligatorie di conciliazione di cui all'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Contenzioso civile e amministrativo relativo a controversie che esulano dalle attribuzioni specifiche di altri uffici del Ministero.

Ufficio XIV:

riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario - Risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici - Spese per liti e arbitraggi.

Ufficio XV:

aspetti normativi nazionali e comunitari in materia di appalti per forniture di beni e di servizi - Osservatorio sulle leggi regionali in materia di forniture di beni e servizi - Monitoraggio della normativa comunitaria nelle materie di competenza del Dipartimento e relative questioni giuridiche - Supporto agli altri uffici del Dipartimento e alla società dedicata in ordine agli aspetti istituzionali, giuridici e contenutistici dei bandi di gara e delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Area direttive tecniche e servizi di progettazione per i beni mobili

Ufficio XVI:

progettazione di unità ambientali di lavoro - definizione dei parametri per la sicurezza e l'ergonomia degli ambienti di lavoro - Pubblicazioni tecnico-operative relative a beni e servizi funzionali alle esigenze delle pubbliche amministrazioni - Analisi e ricerche di mercato per il monitoraggio delle caratteristiche tecnico tipologiche correnti nella produzione di beni e di servizi - Emissione di standards tecnici relativi a beni e servizi a supporto delle pubbliche amministrazioni e della società dedicata - Servizi di consulenza per la redazione di capitolati tecnici per forniture, di consulenza merceologica, di consulenza progettuale e di direzione dei lavori - Rapporti con gli enti di normazione tecnica - Verifiche delle caratteristiche tecnico-merceologiche dei beni e dei servizi, controlli di qualità e valutazioni tecnico economiche - Gestione e controllo sul "magazzino principale" - Valutazione del valore d'uso del patrimonio mobiliare - Catalogazione del patrimonio mobiliare di rilievo storico-artistico - Restauro conservativo di beni mobili - Supporto nella programmazione delle attività e nella verifica degli obiettivi degli uffici dell'area - Gestione dei servizi di funzionamento degli uffici del Dipartimento ubicati in Roma nelle sedi di via Gaeta n. 3, di via Tiburtina n. 1250 e di piazza Verdi n. 10.

Ufficio XVII:

ufficio stralcio per la liquidazione delle attività contrattuali del soppresso servizio del Provveditorato generale dello Stato.

Ufficio XVIII:

consulenza per la definizione e realizzazione dei programmi di approvvigionamento - Esecuzione dei programmi di approvvigionamento e gestione degli acquisti di beni e della fornitura di servizi su delega.

Ufficio XIX:

gestione del magazzino stampati comuni e dei magazzini compartimentali stampati di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, con il compito di realizzare la riorganizzazione delle suddette strutture, la riduzione del loro numero ed il successivo affidamento dell'attività ai diversi dipartimenti provinciali - Determinazione dei fabbisogni annuali degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali della pubblica amministrazione con le relative attribuzioni: monitoraggio delle esigenze grafiche e cartarie degli uffici statali - Esame delle richieste di stampati comuni, pubblicazioni e gazzette ufficiali - Tipicizzazione e razionalizzazione degli stampati - ordinazione delle forniture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Preventivazioni, liquidazioni e rendicontazioni delle forniture - Gestione amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio a fronte delle forniture dell'Istituto - Segreteria della giunta d'arte e della commissione di determinazione dei prezzi - Rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato».

3. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, alle competenze dell'ufficio VII del servizio centrale del personale sono aggiunte, alla fine, le seguenti: «- Procedimenti disciplinari - Rimborsi di somme all'INAIL - controlli sui dipendenti che abbiano conseguito prestazioni assicurative dall'INAIL».

4. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, le competenze degli uffici VIII e IX del servizio centrale del personale sono modificate ed integrate nel modo seguente:

a) le parole «Equo indennizzo, cause di servizio, pensioni privilegiate e relativo contenzioso» sono soppresse;

b) dopo la parola «dimissioni» sono inserite le seguenti «- Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte e relativo contenzioso limitatamente alla concessione della pensione privilegiata - Concessione, liquidazione ed erogazione dell'equo indennizzo - Rimborso spese per assistenza medico legale - Spese per accertamenti sanitari - Spese per cure derivanti da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio».

5. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2 le competenze relative all'ufficio X del servizio centrale del personale sono modificate ed integrate nel modo seguente:

a) le parole «procedimenti disciplinari» sono soppresse;

b) dopo le parole «bollettino ufficiale» sono inserite le seguenti «- Protocollo del servizio centrale del personale - Archivio centrale del personale - Ricostruzioni di carriera - Reinquadramenti di personale già in servizio».

6. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, alle competenze dell'ufficio XI del servizio centrale del personale sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole «- Attività relative all'attribuzione di mansioni superiori ed alla assunzione dei relativi impegni di spesa - Interventi in procedimenti con operazioni comuni a più uffici dell'area».

7. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, nelle competenze dell'ufficio XII del servizio centrale del personale dopo la parola «ritenute» sono aggiunte le seguenti: «- Indennità di amministrazione e altre competenze aventi carattere fisso e continuativo relative al personale di altro comparto comandato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed in servizio nei Dipartimenti centrali o negli uffici centrali di bilancio».

8. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, nelle competenze dell'ufficio XIII del servizio centrale del personale dopo le parole «spesa fissa»

sono aggiunte le seguenti «- Indennità di amministrazione e altre competenze aventi carattere fisso e continuativo relative al personale di altro comparto comandato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed in servizio nei dipartimenti provinciali».

9. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.3, nel servizio ispettivo della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro le parole «n. 12 funzioni dirigenziali ispettive (di cui 6 finalizzate a verifiche di particolare complessità e 6 finalizzate a verifiche di minore complessità)» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «n. 17 funzioni dirigenziali ispettive (di cui 6 finalizzate a verifiche di particolare complessità e 11 finalizzate a verifiche di minore complessità)».

10. Al punto 4.3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 4, comma 10, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, l'espressione «segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie» è sostituita da «segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie».

11. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.4, come modificato dall'art. 4, commi 13, 14 e del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, le competenze degli uffici II e III del servizio centrale per il sistema informativo integrato sono, modificate come segue:

a) dopo le competenze dell'ufficio II sono aggiunte le seguenti:

«Gestione del sistema di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità degli interventi informatici - Controllo di gestione del servizio e rapporti con l'ufficio di controllo dipartimentale - Supporto alle attività del servizio di controllo interno.»;

b) le competenze dell'ufficio III sono così sostituite:

«Attività iniformatiche relative all'attuazione del progetto di razionalizzazione delle acquisizioni di beni e servizi nella pubblica amministrazione, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e agli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Individuazione delle tecnologie per l'accesso delle pubbliche amministrazioni agli acquisti on-line - Definizione delle linee guida per lo sviluppo del sistema di «e-procurement» - Comunicazione e promozione del cambiamento presso le pubbliche amministrazioni - supporto alle amministrazioni per l'ottimale utilizzo delle iniziative del progetto - Gestione dei rapporti finanziari, istituzionali e negoziali con la società cui è stata affidata la stipula di convenzioni generali per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni - Funzioni amministrative e finanziarie inerenti alla gestione dei capitoli di bilancio su cui gravano tutte le spese relative all'attuazione del progetto di razionalizzazione delle acquisizioni di beni e servizi nella pubblica amministrazione - Autorizzazioni delle attività di dettaglio previste dal piano annuale delle attività.».

12. Il punto 4.5 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 4, comma 15, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, concernente il servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato, è soppresso.

13. All'art. 5 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 5.1 è soppresso.

Art. 5.

Funzioni di consulenza, studi e ricerca

1. All'art. 19 del decreto ministeriale 8 settembre 1999 le parole «numero venti funzioni dirigenziali non generali» sono sostituite dalle seguenti: «numero sei funzioni dirigenziali non generali».

Art. 6.

Riferimenti al Provveditorato generale dello Stato

1. Il decreto ministeriale 8 settembre 1999 è così modificato:

a) la seguente denominazione contenuta nelle competenze delle direzioni provinciali dei servizi vari «Segreteria commissione medica di verifica - Provveditorato generale dello Stato» è così sostituita «Segreteria commissione medica di verifica - Acquisto di beni e servizi»;

b) nella competenza delle direzioni provinciali dei servizi vari «Acquisto di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato», le parole «Provveditorato generale dello Stato» sono sostituite da «Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione».

Art. 7.

Dipartimenti provinciali

1. Nelle more dell'attuazione dell'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, i dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assumono la denominazione di «Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 177

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONEECONOMICA

Dirigenti di prima fascia nei Dipartimenti centrali	Precedente ordinamento:posti di funzione n.	Nuovo ordinamento
Uffici di diretta collaborazione col Ministro	0	3
Dipartimento del tesoro	8	9
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	25	25
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione	8	9
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro	8	6
	49	52

Dirigenti di seconda fascia nei dipartimenti centrali	D.M. 8 giugno 1999 e art.19 del D.M. 8 settembre 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000 e art.19 del D.M. 8 settembre 1999: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento
Ufficio di segreteria della Commissione tecnica della spesa pubblica	1	1	
Uffici di diretta collaborazione col Ministro	13	13	28
Dipartimento del tesoro	87	87	86
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	388	388	388
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione	35	39	44
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro	118	117	93
	642	645	639

	D.P.R. 154/1998	D.M. 8 giugno 1999 e D.M. 8 settembre 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000 e D.M. 8 settembre 1999: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento
Dirigenti di seconda fascia nei dipartimenti centrali		642	645	639
Dirigenti di seconda fascia nei dipartimenti provinciali		277	277	277
Totali dirigenti di seconda fascia	*919*	*919*	*922*	*916*
Dirigenti di prima fascia nei dipartimenti centrali		49	49	52
Dirigenti di prima fascia nei dipartimenti provinciali		12	12	12
Totali dirigenti di prima fascia	*61*	*61*	*61*	*64*
Totale dirigenti di prima e seconda fascia	***980***	***980***	***983***	***980***

Riepilogo	D.P.R. 154/1998 (a)	D.P.R. 154/1988 maggiorato dei 3 posti relativi alla Segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (b)	Nuovo ordinamento ©	Differenze (c-b)
Totali dirigenti di seconda fascia	919	922	916	-6
Totali dirigenti di prima fascia	61	61	64	3

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Precedente ordinamento: posti di funzione n:	Nuovo ordinamento D.P.R.451/2000: posti di funzione n.
	Direzione dell'Ufficio di gabinetto di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R.n.451/2000		1
	Attività di controllo interno (funzioni di consulenza, studio e ricerca) di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R.n.451/2000		1
	Ufficio dirigenziale generale presso il Servizio di controllo interno di cui di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.R.n.451/2000		1
Totale			3

Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	D.M. 8 giugno 1999 posti di funzione n.	Nuovo ordinamento
	Funzioni relative agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e i Sottogretari di Stato	13	24
	Funzioni dirigenziali relative ai dirigenti assegnati all' Ufficio dirigenziale generale istituito presso il Servizio di controllo interno		4
Totale		13	28

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Precedente ordinamento	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R.147/2001:posti di funzione n.
	Direttore generale del tesoro	1	1
	Direttori delle Direzioni centrali	7	8
Totale		8	9

Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	D.M 8 giugno 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R.147/2001 e il D.M.15 maggio 2001: posti di funzione n.
	UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO	1	2	3
	DIREZIONE I	10	10	8
	DIREZIONE II	14	14	14
	DIREZIONE III	12	12	13
	DIREZIONE IV	8	8	9
	DIREZIONE V	7	7	7
	DIREZIONE VI	13	13	14
	DIREZIONE VII			5
	SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE E LA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE	4	4	4
	UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE	18	17	9
Totale		87	87	86

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Precedente ordinamento:posti di funzione n.	Nuovo ordinamento
	Ragioniere generale dello Stato	1	1
	Capi degli Ispettorati generali; Capo del Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione; Dirigente preposto a funzioni tecniche amministrative e finanziarie del Centro nazionale di contabilità pubblica	11	11
	Funzioni di consulenza, studio e ricerca	6	6
	Direttori degli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**	7	7
Totale		25	25

Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	D.M 8 giugno 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento
	UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO	1	2	2
	SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE E LA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE	4	4	4
	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA	14	14	14
	SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (Si.Fi.P)			
	Settori	4	4	4
	Funzioni ispettive	148	148	148
	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO	18	18	18
	ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO	16	16	16
	ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI	12	12	12
	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	14	14	14
	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA	13	14	14
	ISPETTORATO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI	14	14	14
	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE	10	10	10
	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO	11	10	10
	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA	4	4	4
	UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO			
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa	8	8	8
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze	7	7	7
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno	6	6	6
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione	6	6	6
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	9	9	9
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione	6	6	6
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri	5	5	5
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente	3	3	3
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali	3	4	4
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del commercio con l'estero	3	3	3
	Ufficio centrale di ragioneria presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	3	3	3
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia	5	5	5
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	4	4	4
	Ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore della sanità e l'Istituto superiore per la previdenza e della sicurezza del lavoro	3	3	3
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei lavori pubblici	3	3	3
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale	4	4	4
	Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato	4	3	3
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle comunicazioni	3	3	3
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole e forestali	3	3	3
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità	4	4	4
	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica	4	4	4
	Ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Po'	3	3	3
	Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del consiglio dei ministri	6	5	5
		388	388	388

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Precedente ordinamento	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R.147/2001: posti di funzione n.
	Capo del dipartimento	1	1
	Capi dei servizi	5	6
	Funzioni di consulenza, studio e ricerca	2	2
Totale		8	9

Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	D.M. 8 giugno 1999	D.M. 8 giugno 1999 come modificato dal D.M. 19 dicembre 2000:posti di funzione n.	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R.147/2001: posti di funzione n.
	UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO	3	4	4
	SISTEMA INFORMATIVO PER GLI INVESTIMENTI TERRITORIALI - SINIT	7	6	6
	SERVIZIO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE	5	6	6
	SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	6	6	6
	SERVIZIO PER LE POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI	3	6	6
	SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE	7	7	7
	SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE E LA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE	4	4	4
	SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI CONTABILI			5
Totale		35	39	44

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Precedente ordinamento	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R.147/2001:posti di funzione n.
	Capo del dipartimento	1	1
	Capi dei servizi e direttore delle Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro	5	4
	Servizio di controllo interno-funzioni previste nell'ambito del collegio di direzione (di cui al art. 4, comma 1, del DPR 28 aprile 1998, n.154)	2	
	Funzioni di consulenza, studio e ricerca (di cui al art. 4, comma 1, del DPR 28 aprile 1998, n.154)		1
Totale		8	6

Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	D.M 8 giugno 1999 e art.19 del D.M. 8 settembre 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000 e art.19 del D.M. 8 settembre 1999: Posti di funzione n.	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R.147/2001:posti di funzione n.
	UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO-Direzione di uffici	2	3	3
	COMPITI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA (di cui all'art.19 del D.M. 8 settembre 1999)	20	20	6
	SERVIZIO CENTRALE PER AFFARI GENERALI E LA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE			
	Ufficio di segreteria della commissione tecnica per la spesa pubblica			1
	Direzione di uffici	14	14	19
	SERVIZIO CENTRALE DEL PERSONALE-Direzione di uffici	15	15	15
	DIREZIONE CENTRALE DEGLI UFFICI LOCALI E DEI SERVIZI DEL TESORO			
	Segreteria del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra	1		
	Direzione di uffici	17	17	17
	Segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie - direzione di uffici		3	3
	Servizio ispettivo	13	13	18
	SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO			
	Direzione di uffici	10	10	10
	Centri:Centro nazionale di calcolo e contabilità con sede in Latina, Centro interregionale di elaborazione con sede in Latina, Centro interregionale di elaborazione con sede in Bologna	3		
	Direzione del centro di elaborazione e servizi del sistema informativo integrato		1	1
	SERVIZIO CENTRALE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO			
	Direzione di uffici	20	16	
	Ufficio ispettivo	3	5	
Totale		118	117	93

01A11742

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 ottobre 2001.

Nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. CO.ME.PI.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 2000 col quale il dott. Enrico Stasi è stato nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Gruppo Bongianni S.p.a., BPK S.p.a., Fomb-Fonderie S.r.l., Fomb-Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb-Bongioanni Impianti S.r.l., Bongioanni Servizi S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2000 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza delle società sopra citate;

Visto il decreto in data 18 settembre 2001 con il quale il tribunale di Cuneo ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la CO.ME.PI. S.r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nelle procedure sopra elencate ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società CO.ME.PI. S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Stasi nato a Torino il 18 ottobre 1944 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 9 giugno 2000 per le società Gruppo Bongianni S.p.a., BPK S.p.a., Fomb-Fonderie S.r.l., Fomb-Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb-Bongioanni Impianti S.r.l., Bongioanni Servizi S.r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Cuneo;

alla Camera di commercio di Cuneo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

ai comuni di Fossano e Pianfei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 ottobre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A11516

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'11 ottobre 2000 al 20 gennaio 2001 nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interazien-

dali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Modena:

piogge alluvionali dal 25 ottobre 2000 al 20 gennaio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo sul Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Sassuolo, Sestola, Serramazzoni, Zocca;

Parma:

piogge alluvionali dall'11 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano De' Melegari, Varsi;

piogge alluvionali dall'11 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varsi;

piogge alluvionali del 17 ottobre 2000, del 18 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Colorno, Mezzani, Polesine Parmense, Roccabianca, Sissa, Sorbolo, Zibello;

piogge alluvionali dal 1º novembre 2000 al 30 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Parma, Polesine Parmense, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello;

piogge alluvionali del 13 novembre 2000, del 14 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

piogge alluvionali del 13 novembre 2000, del 14 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Calestano, Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

Piacenza:

piogge alluvionali dal 16 ottobre 2000 al 20 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Monticelli D'Ongina, Piacenza, Rottofreno, Sarmato, Villanova sull'Arda;

piogge alluvionali dal 16 ottobre 2000 al 20 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Sarmato, Villanova sull'Arda;

piogge alluvionali dal 3 novembre 2000 al 17 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ferriere, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba;

piogge alluvionali dal 3 novembre 2000 al 17 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Farini, Ferriere, Travo;

Reggio nell'Emilia:

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 20 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A11534

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° novembre 2000 al 15 dicembre 2000 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

piogge alluvionali dal 1° novembre 2000 al 15 dicembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Cividale del Friuli, Lauco, Malborghetto,Valbruna, Moggio Udinese, Ovaro, Prato Carnico, San Pietro al Natisone, Sauris.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A11535

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 12 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000 nella provincia di La Spezia;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2000 al 6 novembre 2000 nella provincia di Genova;

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2000 al 23 novembre 2000 nella provincia di Imperia;

piogge alluvionali dal 6 novembre 2000 al 23 novembre 2000 nella provincia di Savona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Genova:

piogge alluvionali del 31 ottobre 2000, del 6 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, com-

ma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Borzonasca, Fascia, Fontanigorda, Nè, Propata, Rezzoaglio, Tribogna;

Imperia:

piogge alluvionali dal 31 ottobre 2000 al 23 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nell'intero territorio provinciale;

La Spezia:

piogge alluvionali dal 12 ottobre 2000 al 24 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bolano, Carro, Deiva Marina, Maissana, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago;

Savona:

piogge alluvionali dal 6 novembre 2000 al 23 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alassio, Albenga, Albisola Marina, Albisola Superiore, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Verazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A11549

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 13 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 nella provincia di Varese;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 nella provincia di Mantova;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 nella provincia di Bergamo;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 nella provincia di Pavia;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 nella provincia di Lodi;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 nella provincia di Cremona;

piogge alluvionali dal 1° novembre 2000 al 20 novembre 2000 nella provincia di Bergamo;

piogge persistenti dal 2 novembre 2000 al 25 novembre 2000 nella provincia di Sondrio;

piogge alluvionali dal 2 novembre 2000 al 25 novembre 2000 nella provincia di Brescia;

piogge persistenti dal 10 novembre 2000 al 25 novembre 2000 nella provincia di Como;

piogge persistenti dal 15 novembre 2000 al 25 novembre 2000 nella provincia di Pavia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bergamo:

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Brembate, Nembro, Pontirolo Nuovo, Villa di Serio;

piogge alluvionali dal 1° novembre 2000 al 20 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cividate al Piano, Palosco, Calcio.

Brescia:

piogge alluvionali dal 2 novembre 2000 al 25 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Angolo Terme, Berzo Inferiore, Bienno, Bovegno, Breno, Cevo, Cimbergo, Corteno Golgi, Gianico, Losine, Lozio, Marone, Niardo, Paisco Loveno, Pisogne, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Zone;

piogge alluvionali dal 2 novembre 2000 al 25 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Artogne, Bienno, Breno, Capo di Ponte, Cerveno, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Palazzolo sull'Oglio, Paspardo, Pezzaze, Prestine, Sonico.

Como:

piogge persistenti dal 10 novembre 2000 al 25 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albese con Cassano, Canzo, Consiglio di Rumo, Cremia, Cusino, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Ponte Lambro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, Santa Maria Rezzonico, Sorico, Tavernerio, Trezzone, Val Rezzo;

piogge persistenti dal 10 novembre 2000 al 25 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cremia, Gera Lario, Grandola ed Uniti, Plesio.

Cremona:

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Casalmaggiore, Cremona, Gerre de' Caprioli, Pieve d'Olmi, San Daniele Po, Stagno Lombardo;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquanegra Cremonese, Calvatone, Cremona, Crotta d'Adda, Gerre de' Caprioli, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Pieve d'Olmi, San Daniele Po, Spinadesco, Stagno Lombardo, Tornata, Torricella del Pizzo.

Lodi:

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di San Rocco al Porto;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Maccastorna, Orio Litta, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia.

Mantova:

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, nel territorio dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Commessaggio, Dosolo, Felonica, Gazzuolo, Mantova, Marcaria, Motteggiana, Ostiglia, Pieve di Coriano, Pomponesco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Martino dall'Argine, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana, Virgilio.

Pavia:

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Mezzanino, Pancarana, Rea, Verrua Po;

piogge alluvionali dal 15 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Borgo San Siro, Breme, Cassolnovo, Ceretto Lomellina, Chignolo Po, Confienza, Costa de' Nobili, Ferrera Erbognone, Gambolò, Gropello Cairoli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Monticelli Pavese, Ottobiano, Palestro, Rea, Robbio, Rosasco, San Cipriano Po, San Zenone al Po, Sartirana Lomellina, Torre Beretti e Castellaro, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Verrua Po, Vigevano, Zerbo, Zerbolò;

piogge persistenti dal 15 novembre 2000 al 25 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Canneto Pavese, Castana, Cecima, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Montescano, Pinarolo Po, Santa Giulietta, Santa Maria della Versa, Volpara.

Sondrio:

piogge persistenti dal 2 novembre 2000 al 25 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albea per San Marco, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Fusine, Gerola Alta, Grosio, Grosotto, Lovero Valtellino, Mazzo di Valtellina, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piantedo, Piateda, Ponte in Valtellina, Postalesio, Rogolo, Sernio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Verceia, Vervio, Villa di Tirano;

piogge persistenti dal 2 novembre 2000 al 25 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albaredo per San Marco, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiuro, Cosio Valtellino, Delebio, Faedo Valtellino, Fusine, Gerola Alta, Grosio, Grosotto, Lanzada, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Sondalo, Sondrio, Tartano, Teglio, Tirano, Traona, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di Tirano.

Varese:

piogge persistenti dal 13 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Aizzo, Bedero Val-

cuvia, Brinzio, Cadegliano-Viconago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Germignaga, Laveno-Mombello, Marzio, Mesenzana, Montegrino-Valtravaglia;

piogge persistenti dal 13 ottobre 2000 al 30 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Azzio, Brinzio, Cassano Valcuvia, Cuvio, Somma Lombardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A11550

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 ottobre 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 27.386.300.000 (€ 14.143.843,58).

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 13 dicembre 2000 ed in particolare al punto 4 del verbale il progetto S309-P/F presentato dalla Gruppo Lepetit S.p.a. per il quale il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la nota della richiedente in data 10 dicembre 2000 con la quale chiedeva il cambio di intestazione del progetto a seguito di incorporazione nella Aventis Bulk S.p.a.;

Ritenuta la necessità di acquisire un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto di credito;

Considerato che la citata integrazione di istruttoria è pervenuta in data 20 luglio 2001 e che il comitato ha espresso parere positivo alla modifica di titolarità del progetto alla Aventis Bulk S.p.a. nella seduta del 17 luglio 2001;

Vista la disponibilità del cap. 7365 P.G. 02;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: Aventis Bulk S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S309-P/F.

Titolo del progetto: nuove tecnologie per lo studio di microrganismi altoproduttori di antibiotici.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 33.800.000.000 di cui:

in zona non eleggibile L. 0

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*, L. 28.250.000.000

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, L. 0

in zona obiettivo 2 e 5 b L. 5.550.000.000

Entità delle spese ammissibili: L. 33.800.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 33.800.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 24.911.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 8.303.770.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,36%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,70%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 novembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: L. 3.300.000.000;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona in cui viene prevalentemente svolta l'attività di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.475.000.000;

percentuale d'intervento: 75,00%;

durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 novembre 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 27.386.300.000 (€ 14.143.843,58), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 PG 02, esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A11468

DECRETO 16 ottobre 2001.

Abilitazione all'«Istituto di Terapia Familiare» ad istituire e ad attivare nella sede di Treviso corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998 con il quale l'«Istituto di Terapia Familiare» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di Terapia Familiare» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede di Treviso;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli

standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 14 settembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di Terapia Familiare» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Treviso, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11462

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicato al Museo archeologico dell'Alto Adige, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo della serie in parola al museo archeologico dell'Alto Adige;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001 n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicato al Museo archeologico dell'Alto Adige, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari; valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta rappresenta «l'Uomo venuto dal ghiaccio» - «denominato Otzi», risalente a 5300 anni fa, e in primo piano l'ascia, uno degli oggetti più rappresentativi rinvenuti con la mummia, esposta con gli abiti e gli oggetti di equipaggiamento originali presso il Museo archeologico dell'Alto Adige, in Bolzano; sullo sfondo è raffigurato il luogo di ritrovamento, avvenuto il 19 settembre 1991, nel gruppo montuoso del Similiaun, nelle Alpi Venoste, al confine tra l'Austria e l'Italia.

Completano il francobollo le leggende «MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADIGE - BOLZANO» e «L'UOMO VENUTO DAL GHIACCIO», la scritta «Italia» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale
del Servizio centrale per gli affari generali
e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A11639

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2001.

Misura delle quote da versare per l'anno 2002, da parte delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. (Delibera n. 23/01).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 26 ottobre 2001;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote di iscrizione all'Albo dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2002 per il funzionamento dei comitati centrale e provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali da parte delle relative province, alle quali tale tenuta è stata trasferita ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 26 ottobre 2001 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 450.000;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'albo alla data del 31 dicembre 2001, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota di iscrizione all'albo relativa all'anno 2002 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota di iscrizione sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di conto corrente postale già precompilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2001, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2001, sulla base di quanto indicato al successivo art. 2, utilizzando un normale bollettino di conto corrente postale sul quale dovrà essere indicato il versamento sul conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2002.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota di iscrizione all'Albo da versare per l'anno 2002 è stabilita nelle seguenti misure:

1) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'albo	L. 40.000 (€ 20,66)
2) ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:	
a) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	L. 10.000 (€ 5,16)
b) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	L. 20.000 (€ 10,33)
c) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50	L. 50.000 (€ 25,82)
d) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	L. 200.000 (€ 103,29)
e) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con numero di veicoli da 101 a 200	L. 500.000 (€ 258,23)
f) imprese iscritte all'albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	L. 1.000.000 (€ 516,46)
3) ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:	
a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	L. 10.000 (€ 5,16)
b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	L. 15.000 (€ 7,75)
c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi . .	L. 20.000 (€ 10,33)

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione all'albo relativa all'anno 2002, deve essere fornita al competente Comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 2002.

Roma, 26 ottobre 2001

Il presidente: DE LIPSIS

01A11875

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2001.

Attivazione degli uffici di Bressanone, Novara, Lanciano, Ravenna e Olbia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Bressanone, Novara, Lanciano, Ravenna e Olbia.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nell'unita tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella *B*.

1.3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Bolzano e Chieti, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'im-

posta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Novara e Ravenna, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

1.5. I rapporti pendenti alla data di attivazione dell'ufficio di Olbia, relativi ai contribuenti domiciliati nei comuni ricompresi nella circoscrizione dell'ufficio medesimo, restano di competenza dell'ufficio di Tempio Pausania.

Motivazioni.

Il provvedimento dispone l'attivazione degli uffici di Bressanone, Novara, Lanciano e Ravenna, che assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Bolzano e Chieti, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Novara e Ravenna, in quanto l'avvio degli uffici dei capoluoghi completa l'attivazione dei nuovi uffici di quelle province.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso gli uffici IVA di Bolzano e Chieti, in quanto ancora operanti, mentre a Novara e Ravenna, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici dei predetti capoluoghi.

Il provvedimento dispone inoltre l'attivazione dell'ufficio di Olbia, località nella quale non sono attualmente presenti uffici dell'Agenzia. Il nuovo ufficio assorbe una parte della competenza territoriale dell'ufficio di Tempio Pausania e precisamente i comuni di Olbia, Arzachena, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Monti, Padru, Palau e Telti, come previsto dal decreto ministeriale del 13 settembre 2000 istitutivo dell'ufficio di Olbia.

Al fine di assicurare continuità nella trattazione delle pratiche, viene infine stabilito che, per i contribuenti dei comuni ricompresi nella circoscrizione dell'ufficio di Olbia, i rapporti pendenti alla data di attivazione del predetto ufficio rimangono di competenza dell'ufficio di Tempio Pausania.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia dell'entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA *A*

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Trentino Alto Adige	Bolzano	Ufficio di Bressanone	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Bressanone	18 ottobre 2001
Sardegna	Sassari	Ufficio di Olbia	—	23 ottobre 2001
Abruzzo	Chieti	Ufficio di Lanciano	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Lanciano	26 ottobre 2001
Piemonte	Novara	Ufficio di Novara	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Novara	31 ottobre 2001
Emilia-Romagna	Ravenna	Ufficio di Ravenna	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Ravenna	31 ottobre 2001

TABELLA *B*

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI
DI BRESSANONE, NOVARA, LANCIANO, RAVENNA E OLBIA

Sede	Circoscrizione territoriale
Bressanone	Barbiano (Barbian), Brennero (Brenner), Bressanone (Brixen), Campo di Trens (Freienfeld), Chiusa (Klausen), Fortezza (Franzensfesten), Funes (Villnöβ), Laion (Lajen), Luson (Lüsen), Naz-Sciaves (Natz-Schabs), Ponte Gardena (Waidbruck), Racines (Ratschings), Rio di Pusteria (Mùhlbach), Rodengo (Rodeneck), Val di Vizze (Pfitsch), Vandoies (Vintl), Varna (Vahrn), Velturno (Feldthurns), Villandro (Villanders), Vipiteno (Sterzing).
Novara	Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Divignano, Fara Novarese, Galliate, Garbagna Novarese, Ghemme, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pombia, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.
Lanciano	Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Casoli, Castel Frentano, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Frisa, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lanciano, Lettopalena, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Taranta Peligna, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria.
Ravenna	Alfonsine, Cervia, Ravenna, Russi.
Olbia	Arzachena, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Padru, Palau, Telti.

01A11635

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2001.

Attivazione degli uffici di Sant'Agata di Militello, Modica e Canicattì.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Sant'Agata di Militello, Modica e Canicattì.

1.1. Sono attivati gli uffici locali e la sezione staccata dell'Agenzia delle entrate specificati nell'unita tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella *B*.

1.3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Messina, nonché la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Ragusa e Agrigento, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Sant'Agata di Militello, con la sezione staccata di Mistretta, Modica e Canicattì, che assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coinci-

dente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quello operante a Messina, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continua temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Ragusa e Agrigento, in quanto l'avvio degli uffici Modica e Canicattì completa l'attivazione dei nuovi uffici di quelle province.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso gli uffici IVA di Messina, in quanto ancora operanti, mentre a Ragusa e Agrigento, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici dei predetti capoluoghi.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia dell'entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA *A*

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
SICILIA	Messina	Ufficio di Sant'Agata di Militello e sezione staccata di Mistretta	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed uffici del registro di Sant'Agata di Militello e Mistretta	7 novembre 2001
	Ragusa	Ufficio di Modica	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Modica nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Ragusa	9 novembre 2001
	Agrigento	Ufficio di Canicattì	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Canicattì nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Agrigento	29 novembre 2001

TABELLA *B*

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI
DI SANT'AGATA DI MILITELLO, MODICA E CANICATTÌ

Sede	Circoscrizione territoriale
Sant'Agata di Militello	Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Floresta, Frazzano, Galati Marmertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici, Tusa.
Modica	Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli.
Canicattì	Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto, Ravanusa.

01A11636

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Viterbo il giorno 19 settembre 2001.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nel giorno 19 settembre 2001 per le operazioni di bonifica dei p.c. collegati al server centrale colpiti dal virus NIMDA.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (artt. 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 29 ottobre 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A11904

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 23 ottobre 2001.

Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Disposizione n. 8973/2001).

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'INFN;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, riguardante l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 381/1999, il quale dispone che agli enti di ricerca di cui all'allegato 1 del decreto stesso, tra cui l'INFN, sono estese le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, tra le quali quelle contenute nell'art. 11 in materia di assunzioni di personale;

Visti, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione n. 7202 del 25 maggio 2001, con la quale il consiglio direttivo dell'INFN ha approvato il nuovo «Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dell'Istituto nazionale di fisica nucleare»;

Vista la nota dell'Istituto del 26 giugno 2001, prot. n. 015740, con la quale la deliberazione n. 7202 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;

Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge n. 168/1989 e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone

1) che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante.

Frascati, 23 ottobre 2001

Il presidente: IAROCCI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo del 25 maggio 2001, n 7202

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'INFN

Art. 1.

Bandi

1. I bandi di concorso sono emanati dal Presidente dell'I.N.F.N. con proprio provvedimento e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dell'emissione dei bandi viene informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. In ciascun bando devono essere indicati:

a) il profilo, il livello e il numero dei posti a concorso e le eventuali percentuali di riserva con la indicazione delle unità di posti corrispondenti previste rispettivamente da leggi a favore di determinate categorie e per il personale interno in conformità alla normativa vigente per l'INFN;

b) la sede di lavoro di prima assegnazione;

c) i requisiti generali di ammissione e le eventuali deroghe;

d) il grado e il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale;

e) gli eventuali requisiti specifici previsti da disposizioni normative vigenti per l'INFN;

f) le condizioni o le cause ostative all'ammissione al concorso;

g) il numero e tipo di prove, il punteggio attribuibile a ciascuna di esse, il programma di esame per le prove scritte e per la prova orale e il contenuto della prova pratica, la votazione minima da conseguire per il superamento di ciascuna prova;

h) i titoli valutabili ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;

i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i termini e le modalità di presentazione della documentazione che ne attesti il possesso;

l) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e degli eventuali documenti prescritti;

m) le dichiarazioni da rendere, a pena di esclusione, nella domanda di ammissione al concorso.

3. I bandi devono altresì contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Art. 2.

Esclusioni

1. I provvedimenti di esclusione dal concorso di candidati in difetto dei requisiti prescritti o che si trovino in condizioni ostative alla partecipazione al concorso o che nella domanda di ammissione abbiano omesso una o più dichiarazioni relative ai suddetti requisiti o condizioni ostative, sono adottati in qualsiasi momento dal Presidente dell'INFN o da persona da lui delegata.

Art. 3.

Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Presidente dell'INFN e sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i dipendenti dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e di sperimentazione, docenti e ricercatori universitari, nonché estranei all'Istituto. Non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell'INFN. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici, si osservano le vigenti disposizioni di legge. Della composizione delle Commissioni esaminatrici viene data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le Commissioni sono composte da un presidente e da due membri. Per i concorsi per i livelli I e II dei profili di Ricercatore e Tecnologo le Commissioni sono composte da un presidente e da due a sei membri. Le

Commissioni dei concorsi per i profili di ricercatore e tecnologo sono costituite in maggioranza da componenti esterni all'Istituto.

3. In tutte le Commissioni almeno un componente è scelto tra i dipendenti dell'INFN.

4. Le Commissioni sono presiedute da personalità di riconosciuta competenza nelle materie cui il concorso si riferisce, e che rivesta una delle seguenti qualifiche:

a) per i concorsi a posti dei profili di Ricercatore e Tecnologo: docente universitario con qualifica di Professore Ordinario o Straordinario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di Dirigente di Ricerca, di Dirigente Tecnologo, con comprovata esperienza internazionale, o di Dirigente di I fascia;

b) per i concorsi a posti dei profili di Funzionario di Amministrazione, Collaboratore di Amministrazione, Collaboratore Tecnico E. R. ed Operatore Tecnico: le medesime qualifiche di cui al precedente punto *a)* o Professore Associato o Ricercatore universitario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di Primo Ricercatore o di Primo Tecnologo o di Dirigente di II fascia o di Ricercatore o di Tecnologo.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'INFN, inquadrato in un profilo non inferiore a quello di Collaboratore di Amministrazione.

6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 4.

Svolgimento delle prove - Diario

1. Il diario delle prove scritte è notificato ai singoli candidati ammessi al concorso con un preavviso non inferiore ai quindici giorni rispetto alle date fissate per lo svolgimento delle prove stesse.

2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedentemente sostenute. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 5.

Concorsi per esami

1. I concorsi per esami consistono in due prove scritte e in una prova orale comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ove tale conoscenza sia prevista quale requisito di accesso a determinati profili professionali. Una delle due prove scritte può essere a contenuto teorico-pratico.

2. Nei concorsi a posti per i profili di Collaboratore Tecnico E. R. e di Operatore Tecnico la prova a contenuto teorico-pratico può essere sostituita da una prova pratica attitudinale con riferimento alle attività che i candidati sono chiamati a svolgere. Per lo svolgimento della prova pratica, le norme vigenti in materia di espletamento delle prove scritte si applicano in quanto compatibili con la particolare natura della prova ed il contenuto della medesima.

3. I voti relativi alla valutazione delle prove sono espressi, di norma, in centesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre eventuali materie indicate nel bando e si intende superato quando sia riportata una votazione di almeno 70/100 o equivalente.

4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche o pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 6.

Concorsi per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, sulla base di criteri che la Commissione esaminatrice determina prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi, è effettuata nei confronti dei soli candidati che hanno sostenuto le prove scritte o pratiche, prima che si provveda alla valutazione delle prove medesime.

2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità.

3. Ai sensi dell'art. 1 punto 2, lettera *g)* del presente Regolamento, nei bandi di concorso sono indicati i titoli valutabili ed il punteggio massimo complessivo agli stessi attribuibile. Tale punteggio non può in ogni caso essere stabilito in misura superiore ad 1/3 del punteggio massimo complessivo attribuibile.

4. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 7.

Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie concorsuali, salvo quanto previsto dall'articolo 11 per il I e II livello dei profili di ricercatore e tecnologo, sono utilizzabili, entro il termine di ventiquattro mesi dalla loro approvazione per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica, con il solo vincolo della programmazione del fabbisogno di personale nell'ambito del piano triennale dell'Istituto.

Art. 8.

Concorsi per il livello III del profilo di ricercatore

1. Per l'ammissione ai concorsi per il livello III del profilo di ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività prevista dal bando, ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca:

a) nell'ambito di contratti a termine presso l'INFN connessi ad attività programmate;

b) nell'ambito dei contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con valutazione positiva dell'attività, secondo quanto dispone la stessa norma, ovvero nell'ambito di assegni di ricerca banditi dall'INFN con valutazione positiva dell'attività da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento;

c) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata positivamente ai sensi del suddetto articolo 11, comma 3, lett. *a)* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; detta valutazione, ove non sia stata già effettuata, con espresso richiamo della norma citata, presso l'Istituzione ove l'attività è stata svolta, è attuata con le modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 9.

Concorsi per il livello III del profilo di tecnologo

1. Per l'ammissione ai concorsi per il livello III del profilo di tecnologo occorre aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca:

a) nell'ambito di contratti a termine presso l'INFN connessi ad attività programmate, ovvero nell'ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio banditi dall'INFN;

b) nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 con valutazione positiva dell'attività ai sensi della stessa norma;

c) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche stranieri, se comunque valutata positivamente ai sensi del suddetto articolo 11, comma 3, lett. *a)* del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; detta valutazione, ove non sia già stata effettuata, con espresso richiamo della norma citata, presso l'Istituzione ove l'attività è stata svolta, è attuata con le modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento;

ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività prevista dal bando.

Art. 10.

Valutazione dell'attività

1. La valutazione dell'attività di cui ai precedenti articoli 8, comma 1 lettere *b)* e *c)* e 9, comma 1 lettere *b)* e *c)*, al fine dell'ammissione ai concorsi rispettivamente per ricercatore e tecnologo di livello III, è effettuata da distinte commissioni.

2. Le commissioni di cui al comma precedente, nominate dal Presidente dell'INFN, sono costituite da tre membri e durano in carica due anni.

3. Le istanze di valutazione devono essere indirizzate al Presidente dell'INFN e devono contenere la esplicita indicazione del profilo per l'accesso al quale è richiesta la valutazione stessa; la valutazione può essere richiesta con separate istanze per entrambi i profili.

4. Alle istanze devono essere allegati:

a) una attestazione — anche mediante l'utilizzazione delle forme semplificate di certificazione amministrativa nei limiti e con le modalità previste dalle norme in materia — dalla quale risulti l'istituzione presso cui è stata prestata l'attività da valutare con l'indicazione della tipologia e durata dell'attività stessa;

b) una relazione dell'interessato sull'attività svolta nel periodo considerato;

c) l'elenco delle pubblicazioni, lavori a stampa ed elaborati tecnici prodotti nel periodo di attività considerato;

d) non più di cinque tra i suddetti lavori;

e) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione.

5. Le commissioni esprimono la propria valutazione entro quattro mesi dal ricevimento delle istanze degli interessati.

Art. 11.

Concorsi per i livelli I e II dei profili di Ricercatore e Tecnologo

1. Nei concorsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio a posti per i profili di Dirigente di Ricerca, Primo Ricercatore, Dirigente Tecnologo e Primo Tecnologo si applicano le seguenti norme:

a) l'accertamento del possesso della professionalità, prevista dalle norme vigenti in materia quale requisito di accesso ai concorsi per i profili di Dirigente tecnologo e Primo Tecnologo, è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice;

b) la valutazione dei titoli e dell'esame colloquio viene effettuata mediante la formulazione di distinti giudizi della Commissione esaminatrice;

c) sono ammessi a sostenere l'esame colloquio, ove previsto, i soli candidati per i quali nella valutazione dei titoli sia espresso dalla Commissione esaminatrice un giudizio favorevole, in relazione al riconoscimento della capacità scientifica o tecnica acquisita, prevista dalle norme vigenti quale requisito per l'accesso al profilo al quale si riferisce il concorso;

d) le procedure concorsuali si concludono con la formulazione di un giudizio complessivo per ogni candidato;

e) nei casi in cui le norme vigenti in materia prevedono che l'accesso ad alcuni dei suddetti profili avvenga tramite concorso per soli titoli, la Commissione esaminatrice formula il solo giudizio complessivo di cui al precedente punto *d)*;

f) sulla base della valutazione comparativa dei giudizi complessivi la Commissione propone, in numero non superiore ai posti messi a concorso ed in ordine alfabetico, i vincitori e, in numero non superiore a quello stabilito dal relativo bando ed in ordine alfabetico, i candidati idonei;

g) la sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori, individuata tra quelle indicate nei bandi di concorso, è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN, avuto riguardo alle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto, sentito il Direttore della Struttura interessata;

h) con lo stesso provvedimento di cui alla precedente lett. *g)*, e per una sola volta, il Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto, può nominare ulteriori vincitori tra i candidati idonei, fissando altresì per gli stessi, sentito il Direttore della Struttura interessata, la sede di lavoro di prima assegnazione.

Art. 12.

Norma di rinvio

1. Con riguardo ai concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato:

a) per i requisiti generali di ammissione;

b) per le riserve di posti;

c) per i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

d) per i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

e) per la cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice;

f) per gli adempimenti della Commissione esaminatrice;

g) per gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento della prova scritta;

h) per gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine della prova scritta;

e per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rimando alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e di assunzioni di personale a tempo indeterminato nel pubblico impiego, in quanto compatibili con il Regolamento medesimo, e, in particolare, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 e alle ulteriori norme speciali vigenti per l'INFN.

01A11749

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 21 giugno 2001.

Gara per la fornitura del servizio di gestione integrata (Global Service) degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni. Appalto suddiviso in sette lotti geografici di importo variabile da 164 a 228 miliardi, importo complessivo a base di gara: L. 1.400.000.000.000 (durata biennale). (Deliberazione n. 254).

IL CONSIGLIO

Considerato;

L'AGESI, Associazione nazionale imprese di gestione dei servizi tecnici integrati, ha segnalato in data 30 marzo 2001 che la Consip S.p.a. (per conto del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica) ha bandito il 20 marzo 2001 la gara in epigrafe, per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto:

1. Consulenza gestionale e gestione tecnica dell'anagrafica;

2. Servizi di call center, progettazione e preventivazione delle attività;

3. Programmazione, coordinamento e attuazione degli ordini di lavoro e di tutte le prestazioni integrate, attivabili e personalizzabili a richiesta delle singole amministrazioni. In particolare, le prestazioni consisteranno in:

(*i*) igiene ambientale (pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti e giardinaggio);

(*ii*) manutenzione (comprendente la gestione e la manutenzione delle strutture edili, degli impianti elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di raffrescamento, di sollevamento, antincendio, di sicurezza, di controllo accessi e delle reti);

(*iii*) guardiania, reception, facchinaggio interno ed esterno.

L'appalto in questione è disciplinato, giusta indicazione riportata nel bando, dal decreto legislativo n. 157/1995, benché — a parere dell'esponente — esso rivesta caratteristiche di un «contratto misto di servizi e lavori, con assoluta prevalenza della componente afferente ai lavori di manutenzione», anche se «la società appaltante ha erroneamente ritenuto prevalente l'attività di consulenza generale».

Richiamando anche una pronuncia del Consiglio di Stato in un'analoga vicenda (n. 630 dell'11 giugno 1999, resa dalla V Sezione), l'esponente sottolinea la strumentalità delle prestazioni di consulenza rispetto alla esecuzione dell'oggetto principale dell'appalto, che è — a suo dire — costituito dall'attività di manutenzione del patrimonio immobiliare.

Ad avviso dell'Associazione istante la fattispecie deve dunque essere assoggettata alla disciplina della legge n. 109/1994, trovando altresì «di assoluta gravità la mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 in una gara di tale entità», che apre il campo alla partecipazione di soggetti non qualificati cui potrebbero essere affidati «lavori di manutenzione straordinaria... che potrebbero raggiungere notevoli proporzioni».

Tanto premesso l'AGESI desume dalla fattispecie 5 quesiti (vedi ultima pagina dell'esposto), che pone a questa Autorità.

Con un appunto recante il prot. n. 40926 del 7 giugno 2001, in risposta alle note inviate dalla segreteria tecnica (prot. n. 28134/01/SEGR. del 16 maggio 2001) e dal Consiglio (prot. n. 3218(?)/01/CONS. del 5 giugno 2001), il Ministero del tesoro — di concerto con la Consip S.p.a. — ha espresso le proprie controdeduzioni, rendendosi disponibile anche alla partecipazione diretta in sede di discussione della fattispecie ad opera del Consiglio, nell'adunanza del 14 giugno 2001.

In tale appunto viene precisato quanto segue:

«le convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a., a differenza degli ordinari contratti, tendono esclusivamente a selezionare i fornitori di beni e servizi» alla pubblica amministrazione; «solo entro tali limiti le convenzioni... incidono sulle ordinarie procedure con cui le pubbliche amministrazioni sopperiscono alle proprie esigenze»;

il capitolato tecnico contempla 25 tipologie di servizi: «in nessun caso tali prestazioni rientrano nella categoria dell'esecuzione dei lavori, se non per quella parte assolutamente marginale di opere di piccola manutenzione o di assistenza edile considerate incluse nel canone qualora i lavori da eseguire risultino inferiori a L. 200.000», la cui valutazione è effettuata sulla base dei listini posti in gara;

«la convenzione apre alle pubbliche amministrazioni una ulteriore opzione (c.d. extracanone), ovvero la possibilità di servirsi dell'assuntore del Global Service, sulla base di richiesta avanzata in ragione delle proprie specifiche valutazioni ed esigenze, anche per l'esecuzione di lavori in economia, mediante affidamento diretto e nei limiti di tale istituto, secondo le tariffe di un listino prezzi pre-concordato ed incluso nella convenzione». In proposito viene chiarito che:

la decisione di affidare l'esecuzione degli eventuali lavori all'assuntore del «global-service» spetta nei singoli casi alle singole amministrazioni sulla base delle proprie valutazioni di legittimità, opportunità e convenienza;

per le suddette prestazioni, solo eventuali, l'assuntore si obbliga ad effettuare o a far effettuare ai prezzi pre-concordati — ma non necessariamente con le proprie strutture, giacché esse non costituiscono l'oggetto della gara — le opere di volta in volta richieste a seguito delle valutazioni di cui sopra;

è esplicitamente richiamata la necessità del rispetto di tutti gli obblighi di legge nell'affidamento e nell'esecuzione delle opere, secondo le regole vigenti per le diverse categorie.

In tale contesto — sottolinea il Ministero del tesoro — sarà la singola pubblica amministrazione, che in concreto procederà all'affidamento dei lavori «addizionali», a «valutare la reale sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge per affidare i lavori» (di fatto

oggetto di un rapporto giuridico separato ed aggiuntivo rispetto alla convenzione) secondo le norme della legge n. 109/1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Viene altresì ritenuta «ipotesi del tutto irrealizzabile» quella per cui «tale facoltà possa portare, nella fase di concreta attuazione, ad uno stravolgimento della convenzione con una prevalenza "a consuntivo" dei lavori sul complesso di tutti gli altri (e numerosi) servizi».

La nota si conclude con le seguenti considerazioni: «certo, la struttura delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.... comporta che nel caso di... servizi multipli l'equilibrio tra le varie prestazioni effettivamente erogate possa mutare rispetto alle previsioni iniziali su cui e impostata la strategia di gara...

Ad ogni modo, una adeguata gestione delle informazioni, nella fase attuativa della convenzione, e le opportune attività di indirizzo e di controllo offriranno sia al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e alla Consip S.p.a., sia direttamente alle amministrazioni interessate, strumenti adeguati in corso d'opera per evitare qualsiasi rischio, anche minimo, di un distorto utilizzo della convenzione quale quello prospettato dall'AGESI».

Alla data del 21 giugno 2001 è stata tenuta un'audizione alla quale il presidente della CONSIP ha confermato le argomentazioni già addotte ed ha esibito il chiarimento che testualmente si trascrive:

«Relativamente alle attività extra-canone, la convenzione attribuisce la facoltà alle singole amministrazioni contraenti di richiedere all'assuntore l'esecuzione di lavori in economia, mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente in materia.

Il corrispettivo di tali lavori verrà determinato dalle tariffe dei listini prezzi di cui alla convenzione e soggetti a ribasso in sede d'offerta, quindi sulla base dei medesimi listini prezzi applicati per i lavori di piccola manutenzione (rientranti nella franchigia di L. 200.000) accessori ai n. 25 servizi di cui le amministrazioni possono fruire utilizzando la convenzione».

Ritenuto;

Il bando in esame è finalizzato alla prestazione di servizi su richiesta delle singole amministrazioni.

Va premesso che il «chiarimento» secondo cui la manutenzione indicata non rientrerebbe nel contenuto tipico del contratto da appaltare afferendo, invece, a prestazioni eventuali ed accessorie facoltativamente commesse dalle amministrazioni interessate all'assuntore non è idonea a mutare i termini della questione.

Inoltre, le clausole di partecipazione al bando, del resto, sono compatibili solo con l'esecuzione di servizi, in quanto non è prevista, *ex ante*, quale requisito per la partecipazione alla gara il possesso della qualificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che è, invece, necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione. Pertanto, non è legittimo che l'assuntore, anche se su richiesta delle singole amministrazioni, esegua direttamente o faccia eseguire a terzi i lavori di manutenzione.

L'amministrazione cioè non può rivolgersi per i lavori di manutenzione all'assuntore ma dovrà agire secondo le disposizioni vigenti con l'esecuzione in amministrazione diretta, oppure per cottimo, oppure in appalto.

Il Ministero del tesoro dovrà, pertanto, tenere presente che le clausole inserite nel bando non possono innovare la legislazione vigente e, quindi, il problema della qualificazione e dell'affidamento a terzi dei lavori, eluso nel bando, si ripresenterà in occasione dell'esecuzione vanificando così, per quanto attiene ai lavori di manutenzione, il fine ultimo dell'azione pubblica intrapresa, cioè la semplificazione degli adempimenti della stazione appaltante.

Nei sensi suesposti, è l'avviso del Consiglio che manda al Servizio perché comunichi alla CONSIP, al Ministero del tesoro, AGESI, ANCE e a quanti sono intervenuti con documenti scritti.

Roma, 21 giugno 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A11566

DETERMINAZIONE 4 ottobre 2001.

Finanza di progetto. (Determinazione n. 20/2001).

IL CONSIGLIO

Premesso;

Con note del 15 giugno 2001 e del 2 agosto 2001, l'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) chiedeva l'avviso di questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito ad alcune specifiche questioni concernenti l'istituto della cosiddetta «finanza di progetto», di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione, con la prima delle citate note — premesso che alcune sue articolazioni periferiche avevano sollevato il problema del rifiuto delle banche ad asseverare i piani economico-finanziari dei promotori e che tale comportamento scaturiva dal fatto che si riteneva che l'Autorità, nell'atto di regolazione n. 34 del 18 luglio 2000, avesse affermato la natura pubblicistica dell'attività di asseveramento, che, invece, era negata dagli istituti di credito — chiedeva che venisse indicata, con chiarezza e tempestività, una soluzione interpretativa in grado di superare la situazione di stallo che si era venuta in tal modo a determinare.

Inoltre, con la seconda istanza l'Associazione dei costruttori chiedeva di conoscere l'avviso dell'Autorità di vigilanza sull'ammissibilità di una proposta formulata da alcune imprese le quali si riservavano, in caso di avvenuto accoglimento dell'istanza, di formalizzare l'associazione, e che, successivamente, avessero formulato una proposta unitaria sottoscritta da tutti i compo-

nenti la costituenda associazione, senza tuttavia specificare alcun impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella indicata come capogruppo.

Secondo l'ANCE la proposta, in tal modo formulata, dovrebbe essere considerata ugualmente ammissibile, anche se il dato testuale dell'art. 13, comma 5, della menzionata legge n. 109/1994 e successive modificazioni, potrebbe indurre a ritenere diversamente dal momento che, pur in mancanza di una esplicita formalizzazione, l'anzidetto impegno alla costituzione dell'ATI ed al conferimento del mandato si ricaverebbe in maniera inequivoca dall'avvenuta congiunta sottoscrizione della proposta. A ciò si aggiungerebbe la considerazione secondo cui dalla disciplina legislativa e regolamentare dell'istituto, sembrerebbe emergere l'indicazione secondo cui il soggetto che, all'esito del procedimento, risulti affidatario della concessione soltanto alla data di tale affidamento dovrebbe possedere i requisiti di qualificazione di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, eventualmente anche ampliando o integrando con altri soggetti l'iniziale compagine associativa.

La stessa ANCE, con ulteriore nota del 28 giugno 2001, trasmetteva un documento contenente «osservazioni e proposte» in merito alla procedura relativa alla «finanza di progetto», approvato nella riunione del 14 giugno 2001 dal Comitato di presidenza dell'ANCE medesima.

Altro quesito concernente l'istituto in esame veniva formulato dal comune di Roma con nota del 23 luglio 2001, relativamente, in particolare, alla possibilità di realizzare un nuovo mercato coperto e relativi parcheggi con la procedura del *«project financing»*, con la peculiarità della previsione convenzionale di trasferimento al concessionario di aree comunali in diritto di superficie per la durata di novantanove anni; quesito, peraltro, già formulato all'Unità tecnica - Finanza di progetto istituita presso il CIPE, la quale ha suggerito al comune di acquisire su questo aspetto della normativa l'avviso dell'Autorità.

Considerato;

Le richieste formulate dall'ANCE e dal comune di Roma, come riassunte in premessa, costituiscono occasione per l'Autorità di vigilanza per manifestare ulteriori valutazioni in merito alla disciplina delle opere pubbliche a finanziamento privato, di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Considerazioni, peraltro, che vanno ad aggiungersi a quelle di cui all'atto di regolazione n. 14 del 15 luglio 2001, contenente «precisazioni funzionali ad eliminare le remore alla piena operatività del sistema della finanza di progetto» cui si rinvia con riferimento alle prospettate difficoltà operative derivanti dalla qualificazione in termini pubblicistici dell'attività di asseveramento da parte delle banche.

Ciò premesso, va rilevato che in base all'art. 99 del regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, possono presentare proposte, oltre ai soggetti di cui agli articoli 10 (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, gruppo europeo di interesse economico) e 17, comma 1, lettera *f)* (società di ingegneria) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, anche i soggetti che «svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività». Dal che si evince come il legislatore abbia chiaramente inteso rendere ampia la sfera di coloro cui è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e di conseguenza estendere l'applicabilità dell'istituto del «project financing», oltre che ai soggetti costruttori-gestori anche a coloro che abbiano sviluppato funzioni e competenze finanziarie, gestionali, immobiliari e di marketing maggiormente significative in operazioni di finanza di progetto ovvero in operazioni di realizzazione di opere pubbliche in generale. Possono pertanto assumere il ruolo di promotori anche imprese interessate indirettamente alla realizzazione del progetto, le banche e gli altri investitori istituzionali, i soggetti giuridici che offrono servizi di consulenza o di gestione nel campo dei lavori pubblici.

Il regolamento richiede tuttavia per detti soggetti che gli stessi abbiano partecipato «negli ultimi tre anni, in modo significativo, alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta».

La formulazione prescelta, ad avviso dell'ANCE, appare piuttosto generica soprattutto per la locuzione «in modo significativo», che lascia ampio margine all'attività discrezionale dell'amministrazione ed anche per la parte che si riferisce alla natura delle opere, in quanto non vi è alcun riferimento oggettivo per poterne valutare l'assimilabilità.

Al riguardo occorre rilevare che, nel caso si tratti di promotori non costruttori-gestori, il riferimento alla natura di opere in precedenza realizzate va considerato in senso ampio, poiché si tratta soprattutto di valutare le esperienze pregresse nel settore specifico di appartenenza del soggetto promotore. Dette esperienze possono anche derivare da interventi di natura diversa da quello oggetto della proposta, purché attestino la capacità in termini finanziari ovvero gestionali e di marketing del promotore stesso.

Si ritiene, in conclusione, sul punto corretta un'interpretazione del dettato normativo che consenta una maggiore apertura al mercato dei promotori, tanto più che, a garanzia dell'amministrazione, è posta la necessità che il promotore stesso sia in possesso dei requisiti propri del concessionario al momento dell' indizione della gara, mentre al momento della presentazione della proposta appare sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Nel caso specifico rappresentato dall'ANCE, in cui siano firmatarie della proposta più imprese non ancora

formalmente associate, si ritiene poi che le stesse, poiché singolarmente rientranti tra i soggetti di cui all'art. 10 della legge quadro n. 109/1994 e successive modificazioni siano legittimate ad agire in qualità di promotori.

Attesa tuttavia la vincolatività della proposta, sarà comunque necessario che il promotore non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, si obblighi nei confronti della pubblica amministrazione, già al momento della presentazione della proposta, ad associarsi con i partners necessari prima dell'indizione della gara di cui all'art. 37-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, e garantisca idoneamente tale successivo adempimento. Si rileva, peraltro, condivisibile il rilievo dell'ANCE secondo il quale il conferimento del mandato congiunto all'impresa capogruppo può ricavarsi nel caso prospettato per implicito dall'avvenuta sottoscrizione della proposta di tutti i componenti la costituenda associazione.

Va considerato, poi, che l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 detta i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai concessionari di lavori pubblici nella duplice ipotesi che essi siano esecutori in proprio dell'intervento ovvero che non eseguano le lavorazioni con la propria organizzazione di impresa.

La disciplina ha pertanto tenuto conto sia degli aspetti prettamente costruttivi sia di quelli di natura gestionale, che possono essere concorrenti o disgiunti tra loro. In particolare, oggetto della disposizione in questione sono gli aspetti relativi al momento gestionale, poiché per quelli relativi alla esecuzione dei lavori vi è un mero rinvio alla specifica disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (regolamento di qualificazione).

In attuazione, quindi, di quanto disposto dall'art. 8, comma 11-*ter*, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il regolamento di attuazione ha individuato i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che ogni concessionario, costruttore o meno, deve possedere. Essi sono:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto per l'intervento.

Da segnalare, quindi, che la norma in questione, alle indicate lettere *c)* e *d)* del comma 1, richiama due concetti, quali il «servizio affine» e «l'investimento previsto per l'intervento» al fine di valutare l'idoneità tecnica ed economica del concessionario.

Ad avviso dell'Associazione costruttori edili richiedente, le due locuzioni in questione non risultano chiare in quanto non risulta puntualmente specificato il parametro cui correlare i concetti di «affinità» e di «investimento». Per quanto riguarda, in particolare, il concetto di affinità, occorre rilevare che esso non sembra poter operare in relazione alla natura delle lavorazioni di cui si compone l'opera, in quanto tale aspetto forma oggetto della disciplina propria del regolamento di qualificazione delle imprese e, come tale, regola la fase dell'esecuzione in senso stretto dell'opera stessa.

È da rilevare, tuttavia, che scopo della norma in esame è di consentire la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni anche ai gestori-non costruttori, prevedendo in capo ad essi l'obbligo del possesso dei soli requisiti richiamati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 98, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Pertanto, il concetto di affinità in questione va esclusivamente riferito alla natura del servizio cui risulta strumentale l'opera da realizzare, trattandosi di un requisito tecnico-organizzativo direttamente correlato alla capacità gestionale del concessionario.

Il legislatore ha peraltro previsto, al fine di non precludere l'accesso a soggetti che non hanno mai svolto gestione di servizi affini, la sostituibilità del requisito relativo alla capacità tecnica-gestionale con indici di adeguata solidità economica atti ad adeguatamente garantire l'amministrazione sotto il connesso profilo della capacità patrimoniale.

Per quanto attiene invece al concetto di «investimento» esso rappresenta un parametro sulla base del quale stabilire la capacità economica e patrimoniale del soggetto-concessionario. Il termine in questione, pertanto, va riferito al costo necessario per la completa realizzazione dell'intervento, composto dalla somma di tutti i costi per i servizi di ingegneria, per la costruzione e per quant'altro ha rilevanza sull'equilibrio economico-finanziario dell'intervento.

Tale costo è indicato nel piano economico finanziario contenuto nella proposta presentata.

Infine, per quanto attiene al momento da cui risulta necessario il possesso dei requisiti in capo al concessionario è da ritenersi che esso debba individuarsi nel momento in cui concorre per l'affidamento della concessione, ossia prima dell'indizione della licitazione privata, in analogia con quanto avviene per gli altri sistemi di affidamento dei lavori pubblici.

Quanto poi alla fase della valutazione della proposta, compiuta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 37-*ter* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, occorre precisare che essa si effettua prendendo in esame i profili costruttivi, urbanistici ed ambientali, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori, delle tariffe da applicare e della relativa metodologia di determinazione, del valore economico e finanziario dei piani e del contenuto della bozza di convenzione. Tutti

questi elementi verranno valutati dalla stazione appaltante anche mediante audizioni dei promotori ordinate a fornire chiarimenti ovvero ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie alla proposta stessa. È da ritenersi che detta attività valutativa si debba effettuare in una prima fase sulla singola proposta al fine di stabilire che non vi siano elementi ostativi alla sua realizzabilità. Successivamente all'accertamento della idoneità tecnica della proposta, l'amministrazione è chiamata ad effettuare la valutazione della rispondenza al pubblico interesse della proposta stessa: attività propriamente discrezionale in quanto riguarda la comparazione degli interessi rilevanti al momento attuale. Sotto questo profilo la proposta, pur se tecnicamente valida, può essere giudicata non rispondente alle priorità fissate nel piano triennale e nell'elenco annuale, in quanto, per esempio, non compatibile con altri interventi o perché condizionata ad un parziale concorso finanziario dell'amministrazione procedente che la stessa ritiene di utilizzare per altri interventi in corso o per motivi basati sulla programmazione di interventi nella stessa area.

La valutazione può comprendere anche la comparazione di proposte presentate da diversi promotori con riferimento allo stesso intervento nonché di proposte relative ad interventi differenti: in tal caso la valutazione e la comparazione non sarà in senso proprio, ma servirà per stabilire la compatibilità degli interventi stessi sotto il profilo finanziario, logistico e funzionale. In altri termini, detta valutazione e comparazione impropria servirà per stabilire la compatibilità di interventi diversi in contemporanea fra loro.

La valutazione della amministrazione è, quindi, pregiudizialmente su base tecnica, indirizzata cioè ad accertare l'idoneità della proposta sulla base di appositi parametri e successivamente sulla rispondenza della proposta stessa al pubblico interesse.

Per quanto attiene alla fase della procedura negoziata, l'atto di regolazione n. 51 del 26 ottobre 2000 ha già preso in esame la questione riguardante l'ipotesi di offerte migliorative rispetto alla proposta originaria. In detto atto, infatti, l'Autorità di vigilanza ha precisato che, con riferimento alla possibilità di proporre varianti progettuali, «cio risulta possibile nella fase della procedura negoziata dove il progetto del promotore viene messo a confronto con quelli dei concorrenti selezionati precedentemente, mediante l'apertura di un dialogo competitivo multiplo e flessibile, non limitato dalla struttura formalmente più rigida della licitazione privata». La procedura negoziata ha quindi luogo nel caso vi siano più offerte selezionate ed, in questo caso, l'amministrazione può interpellare le imprese interessate senza particolari regole procedimentali.

Pertanto deve ritenersi che è facoltà dei concorrenti proporre varianti migliorative rispetto alla proposta originaria del promotore, oppure a quella definita nella gara, di cui all'art. 37-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, indetta per la scelta dei soggetti ammessi alla procedura negoziata, sia in relazione al prezzo richiesto od offerto sia in relazione agli altri profili, quali per esempio le tariffe, la durata della concessione, il tempo di esecuzione e l'organizzazione della gestione ovvero relativamente al contenuto del progetto stesso posto a base di gara. Si tratta cioè di un confronto concorrenziale multiplo e flessibile, che deve comunque garantire i princìpi della parità di trattamento e della concorrenza tra le imprese. Sarà pertanto opportuno che l'amministrazione aggiudicatrice precisi nel bando di gara le modalità cui intende attenersi nel corso della procedura negoziata, potendo anche prevedere la possibilità del ricorso a uno o più rilanci per quanto attiene agli elementi quantitativi (prezzi, tariffe, durata concessione, tempi di esecuzione ecc.) delle offerte presentate.

Gli articoli 37-*bis* e seguenti della legge n. 109/1994 e successive modificazioni hanno introdotto una particolare ipotesi di affidamento di lavori in concessione, in attuazione dell'istituto della finanza di progetto, ossia quando il progetto preliminare viene predisposto dal privato e dallo stesso viene finanziata l'esecuzione delle opere. Al momento dell'aggiudicazione della concessione l'istituto della finanza di progetto, quindi, si ricollega direttamente ed espressamente all'istituto della concessione disciplinato dall'art. 19, comma 2, della menzionata legge n. 109/1994. In detta norma è previsto che il contratto di concessione ha per oggetto la progettazione, definitiva ed esecutiva, l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera realizzata. Nel caso in cui nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il legislatore, in deroga alla regola generale dell'assenza di corrispettivo, prevede che il soggetto concedente può corrispondere un prezzo al concessionario, che non può superare il 50% dell'importo totale dei lavori e che deve essere stabilito in sede di gara, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Nella questione prospettata dal comune di Roma, particolare interesse riveste proprio quest'ultimo aspetto, poiché sono molti i casi in cui il mercato, o valutazioni di diversa natura riguardanti le tariffe, non consentano il ricorso esclusivo a finanziamenti privati. Occorre precisare al riguardo che nell'istituto della concessione il prezzo non possiede le caratteristiche giuridiche della controprestazione in senso stretto, in quanto quest'ultima, come già osservato, consiste unicamente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente i lavori da realizzare. Ciò che resta determinante in definitiva è la presenza del rischio di gestione che non può essere eliminato dalla presenza di un eventuale contributo pubblico.

Il prezzo, quindi, assume il carattere di elemento sinallagmatico accidentale che l'amministrazione aggiudicatrice corrisponde al concessionario al solo fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, nell'ipotesi in cui la tariffa a prezzo di mercato non sia socialmente praticabile, ferma restando la necessità della pre-

senza del rischio di gestione. L' amministrazione aggiudicatrice, in tale ipotesi, contribuisce mediante «il prezzo» al raggiungimento di quell'equilibrio economico-finanziario che rende accettabile dal punto di vista imprenditoriale l'iniziativa stessa.

Secondo le esperienze di project financing a livello internazionale, il sostegno pubblico in questione può estrinsecarsi in molteplici forme, purché risultino definiti tutti i termini del complesso scambio economico sottostante all'operazione. Può trattarsi, per esempio, di un finanziamento a tasso calmierato o nullo, o ancora del pagamento di una parte del prezzo unitario del prodotto/servizio.

Nel caso in questione riguardante la concessione di un diritto reale di godimento, quale contributo riconosciuto dall'amministrazione concedente, difficoltà interpretative derivano dal dettato normativo stesso della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ove, all'art. 19, comma 2, a differenza di quanto accade per i contratti di appalto generalmente definiti «atti a titolo oneroso», ci si riferisce esclusivamente al «prezzo», intendendo con ciò una prestazione di carattere esclusivamente pecuniario in grado di assolvere la funzione di riequilibrio del piano economico-finanziario presentato dal concessionario, nel solo caso di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati.

Va a questo punto rilevato che l'art. 37-*bis* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni pur riferendosi all'Istituto del contratto di concessione, di cui all'art. 19, comma 2, della menzionata legge, da esso si discosta nell'uso della locuzione «con risorse totalmente o parzialmente a carico dei privati». Il legislatore, dunque, si allontana dal concetto giuridico di «prezzo» per prevedere una forma di concorso da parte dell'ente concedente che può assumere forme molto diverse, fra le quali può anche ricomprendersi la concessione di diritto di superficie di aree di proprietà dell'amministrazione stessa. Occorrerà comunque procedere ad una attenta valutazione economica del diritto di godimento che si intende concedere, anche al fine di accertare che il contributo pubblico non superi il 50% dell'importo totale dell'opera realizzata. Inoltre, è necessario che la previsione della concessione del diritto di cui trattasi venga espressamente prevista nel bando di gara quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rispettando in tal modo i princìpi di concorrenza e trasparenza dell'agire amministrativo.

Accertato, quindi, che la concessione di un diritto di superficie su aree di proprietà dell'ente concedente è ammissibile come contributo da parte dell'ente stesso nel caso di ricorso all'istituto del project financing, occorre ora analizzare i riflessi che ne derivano.

Ai sensi dell'art. 952 del codice civile, il diritto di superficie è un diritto reale di godimento che attribuisce al beneficiario il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo (o al di sotto del suolo ex art. 955 del codice civile) le opere ivi costruite per tutta la durata della concessione. Ne consegue che a favore del concessionario nasce, in un primo momento, il c.d. *ius aedificandum* (diritto ad edificare) che si trasforma poi nel diritto di proprietà dell'immobile costruito. Il concessionario può anche, nel periodo di durata della concessione, alienare ovvero affittare a terzi i beni realizzati, o anche impone diritti reali sugli stessi. Tuttavia, l'art. 954 del codice civile stabilisce che tutti i diritti reali imposti dal superficiario si estinguono alla scadenza del diritto di superficie, mentre i contratti di locazione durano per il solo anno in corso.

Nel caso segnalato dal comune di Roma, il promotore ha chiesto all'amministrazione di intervenire mediante la concessione di un diritto di superficie su aree di sedime sulle quali il concessionario realizzerebbe uffici privati e box auto. L'oggetto principale della proposta, consistente nella realizzazione del mercato «Andrea Doria» e nei parcheggi correlati, si andrebbe dunque a collegare alla realizzazione di dette aggiuntive opere con le seguenti conseguenze:

a) una parte dell'opera oggetto della procedura di *project financing* (mercato e parcheggi) sarebbe disciplinata da un contratto di concessione della durata massima di trenta anni, durante i quali l'opera stessa sarebbe gestita a fini di pubblico interesse;

b) le opere realizzate sull'area concessa in diritto di superficie (box e uffici privati) verrebbero commercializzate dal promotore direttamente per un periodo massimo di novantanove anni, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e potrebbero essere dallo stesso alienate, con la conseguente privazione da parte del cittadino del godimento di quel servizio pubblico cui l'opera è strumentale.

Tuttavia le criticità suesposte, che possono e devono trovare adeguata regolamentazione nei contratti di concessione, non portano ad escludere la percorribilità dell'ipotesi in esame, che consente la realizzazione dell'opera attraverso l'utilizzo di capitali privati, in tal modo perseguendo il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera principale, che potrebbe, invece, essere compromesso dalla non disponibilità da parte dell'amministrazione a contribuire con una dazione in denaro, a causa della scarsa liquidità.

È peraltro da aggiungere che l'amministrazione può sempre revocare il contratto di concessione del diritto di superficie per motivi di pubblico interesse, previo adeguato rimborso al concessionario, con ciò ripristinando il fine pubblicistico dell'utilizzo della totalità delle opere realizzate anche prima della scadenza della concessione del diritto di superficie che, come ricordato, può avere una durata massima di novantanove anni.

Dalle considerazioni svolte segue che:

i requisiti che devono possedere i promotori al momento della presentazione della proposta sono quelli di cui all'art. 99, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, atti ad attestare le esperienze pregresse degli stessi in termini finanziari, gestionali e commerciali;

il promotore che al momento della presentazione della proposta non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 554/1999, ivi compreso il caso di più imprese non ancora formalmente associate, deve obbligarsi ad associarsi con i partners necessari, e garantire idoneamente tale successivo adempimento;

il concetto di «affinità» di cui all'art. 98, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 va riferito alla natura del servizio cui risulta strumentale l'opera da realizzare;

il termine «investimento» di cui al suddetto articolo 98, comma 1, lettere *a)* e *b)* va inteso con riferimento al costo complessivo occorrente per la realizzazione dell'intervento;

l'attività di valutazione della proposta di cui all'art. 37-*ter* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni si distingue in una preliminare fase di valutazione propriamente tecnica cui segue la fase della valutazione discrezionale della rispondenza al pubblico interesse delle proposte ritenute tecnicamente valide;

la procedura negoziata prevista dall'art. 37-*quater* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni consiste in un confronto concorrenziale tra i partecipanti, da effettuarsi con le modalità che l'amministrazione ha preventivamente stabilito nel bando di gara;

in base al combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, e 37-*bis* della legge n. 109/1994, e successive modificazioni il contributo pubblico ad un'operazione di project financing può oggettivarsi anche nella concessione di un diritto di superficie per una durata non superiore a novantanove anni su aree di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, sempre che il suo valore attualizzato rientri nel 50% dell'importo totale dell'opera realizzata.

Roma, 4 ottobre 2001

Il presidente: GARRI

01A11565

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 25 ottobre 2001, n. 394** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 6), **recante: «Misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari):

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2,

comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

01A11877

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 ottobre 2001, n. **78.**

Riconoscimento Associazioni produttori settore tabacco - raccolto 2002.

Al Ministero dele politiche agricole e forestali
All'A.P.T.I.
All'UNITAB
Alla Coldiretti - Dipartimento economico
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative Federagroalimentare
All'ANCA Lega coop.
Alla Organizzazione interprofessionale Interbright
Alla Organizzazione interprofessionale Interorientali
All'Associazione interprofessionale tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
All'ufficio tecnico
e per conoscenza:
Al Comando carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari

In applicazione della normativa comunitaria recata dal regolamento UE n. 2848 della Commissione del 22 dicembre 1998 - titolo II - capitolo I, e dal regolamento UE n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 che modifica il regolamento UE n. 2848/98, si riportano, di seguito, le modalità operative a cui le associazioni devono ottemperare, ai fini del riconoscimento o del mantenimento dello stesso per il raccolto 2002.

Obblighi dell'Associazione.

L'Associazione deve:

a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;

b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;

c) determinare e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di produzione e d'immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonché procedere eventualmente all'acquisto di sementi, concimi e altri mezzi di produzione;

d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attività e nei limiti le finalità al settore del tabacco greggio; lo statuto deve prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:

di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione;

di conformarsi alle norme comuni di produzione;

il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme:

1) l'Associazione di produttori non può esercitare l'attività di prima trasformazione del tabacco;

2) un produttore di tabacco non può appartenere a più di un'associazione;

e) disporre, ai sensi del regolamento CE n. 2848/98, di attestati di quote per una quantità pari o superiore a 2.700 tonnellate;

f) prevedere nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai membri la facoltà di recedere dall'Associazione a condizione che:

siano stati associati per un periodo di almeno un anno;

ne diano comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre (fa fede, ai fini del termine del 31 ottobre, la comunicazione di recesso con timbro postale della data di invio) con effetto per il raccolto successivo; tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'Associazione o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;

g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attività, qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del mercato comune e all'attuazione

degli obiettivi generali del trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;

dei suoi partner economici;

h) avere personalità giuridica o possedere la capacità necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;

i) tenere una contabilità tale da permettere all'autorità competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;

j) non avere una posizione dominante nella Comunità, salvo ciò sia necessario al conseguimento delle finalità enunciate dall'art. 39 del trattato;

k) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* al più tardi a decorrere dalla data:

dalla quale ha effetto il riconoscimento;

dalla loro adesione, qualora sia stata posteriore al riconoscimento.

Relativamente alla lettera *e)*, si fa presente che con circolari n. 167/G del 2 marzo 1999 e n. 72/G del 24 maggio 2000, il MI.P.A.F., in applicazione della normativa comunitaria ha, rispettivamente, fissato, per il raccolto 1999 e, confermato, per il raccolto 2000, il limite quantitativo a tonnellate 2.700. Considerato che a tutt'oggi non è stata emanata alcuna disposizione che vari tale limite quantitativo, anche per il raccolto 2002 viene considerato il limite quantitativo di 2.700 tonnellate, già stabilito per i raccolti 1999, 2000 e 2001.

Relativamente alla lettera *g)*, si evidenzia che il regolamento UE n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 ha integrato le disposizioni stabilite all'art. 3 del regolamento n. 2848/98, prevedendo che l'Associazione di produttori può limitare il suo campo d'attività ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo produttore che produce tabacco sia all'interno che all'esterno delle zone di produzione in questione può tuttavia diventare membro di tale associazione di produttori per la totalità della sua produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga dalle zone di produzione di competenza della stessa Associazione.

Domanda e documentazione.

Al fine di consentire all'AGEA di adottare i provvedimenti relativi al riconoscimento, tutte le associazioni di produttori che intendono ottenere il riconoscimento stesso, sono tenute ad inviare al seguente indirizzo: AGEA - Area organismo pagatore: colture specializzate - U.O. 18 - Tabacco - via Palestro, 81 - 00195 Roma, entro e non oltre il 15 novembre 2001, la domanda per il riconoscimento o il mantenimento dello stesso (preventivamente, all'invio, la domanda potrà essere trasmessa a mezzo fax, al seguente numero: 06/4453916).

Le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta dovranno presentare:

1) domanda di riconoscimento firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso;

2) atto costitutivo e statuto aggiornato dell'Associazione;

3) atto costitutivo e statuto aggiornato di ogni singola cooperativa e/o associazione aderente;

4) domanda e delibera di adesione delle cooperative e/o associazioni aderenti;

5) estratto autentico del libro dei soci dell'Associazione.

Le associazioni di produttori già riconosciute, in applicazione del regolamento n. 2848/98 e del regolamento n. 2162/99, per il raccolto 2001, dovranno presentare:

1) domanda di mantenimento del riconoscimento, per il raccolto 2002, firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso, comunicando, altresì, se la propria base associativa ha subito variazioni o meno rispetto a quella già in possesso dell'AGEA, per il raccolto 2001;

2) modifiche apportate all'atto costitutivo e allo statuto dell'Associazione, intervenute successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2001;

3) domanda e delibera di adesione di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2001;

4) atto costitutivo e statuto aggiornato di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2001.

Si precisa che sia le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta, che quelle richiedenti il mantenimento del riconoscimento, in quanto già riconosciute per il raccolto 2001, sono tenute:

a) a corredare il fascicolo aziendale del produttore con le domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;

b) ad aggiornare il libro soci.

Procedure informatiche.

Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 15 novembre 2001, in base alle domande di adesioni o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31 ottobre, sono disponibili per le associazioni che hanno presentato la domanda per il riconoscimento o per il mantenimento dello stesso.

Specificatamente sono abilitate le seguenti funzioni:

inserimento comunicazioni di recessi fino al 7 novembre 2001;

inserimento comunicazione di adesione fino al 16 novembre 2001.

Per le associazioni che hanno fatto domanda, per la prima volta, al fine dell'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2002, saranno disponibili delle posta-

zioni operative presso la sede dell'AGEA - Roma - via Palestro, 81, a far data dal 1° novembre e fino al 16 novembre 2001. Successivamente all'ottenimento del riconoscimento, queste ultime saranno collegate online con l'AGEA dalla propria sede.

In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 15 dicembre 2001, emetterà il provvedimento di riconoscimento per le associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai predetti «Obblighi dell'Associazione» e comunicherà, con apposita nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento.

Si precisa, infine, che i produttori soci delle associazioni, non riconosciute in base ai dati registrati e trasmessi all'AGEA on-line, sono liberi di associarsi ad associazioni riconosciute entro il termine del 31 gennaio 2002, termine fissato nel rispetto del disposto di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento UE n. 2848/98.

Per i produttori che intendono accedere per la prima volta alla riserva nazionale, nel caso sia confermata per il raccolto 2002, la data limite per la presentazione di adesione all'Associazione è il 15 gennaio 2002, per consentire all'Associazione stessa il rispetto del predetto termine 31 gennaio 2002.

Potranno ripresentare domanda, ai fini del riconoscimento, entro il 31 gennaio 2002, termine ultimo fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, punto 3, del regolamento UE n. 2848/98, le associazioni che non rispondono ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre 2001.

Per quanto esposto al precedente capoverso le associazioni interessate devono inviare all'AGEA - Area organismo pagatore - Colture specializzate - U.O. 18 - Tabacco - via Palestro, 81 - 00185 Roma, apposita domanda intesa ad ottenere il riconoscimento per il raccolto 2002.

Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 31 gennaio 2002, in base alle domande di adesioni o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31 ottobre, sono disponibili, per le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento o già riconosciute, in quanto in possesso dei requisiti richiesti al 15 novembre 2001, dal 1° febbraio all'8 febbraio 2002.

In relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA, entro il 25 febbraio 2002, emetterà il provvedimento di riconoscimento per le associazioni che hanno ripresentato domanda e che possiedono i requisiti di cui ai predetti «Obblighi dell'Associazione» e, comunicherà, con apposita nota, alle associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento. Aggiornerà, altresì, la base associativa delle associazioni già riconosciute per il raccolto 2002.

Le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento e non possiedono i requisiti richiesti alla data del 31 gennaio 2002, per il raccolto 2002, non potranno più richiederlo per lo stesso raccolto.

I produttori appartenenti ad associazioni non riconosciute alla data del 31 gennaio 2002 e i produttori in regola con il recesso al 31 ottobre 2001 e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una associazione riconosciuta (al 15 novembre 2001 e al 31 gennaio 2002) potranno aderire a queste ultime entro e non oltre il 15 febbraio 2002.

L'AGEA, al fine dell'aggiornamento della base sociale delle associazioni riconosciute a tutto il 31 gennaio 2002, renderà disponibili le procedure di registrazione e trasmissione dei dati, on-line, dal 18 febbraio al 22 febbraio 2002.

Effetti dei riconoscimenti sulla contrattazione.

L'AGEA entro febbraio 2002:

1. attribuirà gli attestati di quota alle associazioni riconosciute sulla base della sommatoria degli attestati di quota attribuiti ad ogni singolo socio aderente. Le stesse potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione riconosciute per i loro associati;

2. attribuirà gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti. Gli stessi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione direttamente;

3. attribuirà gli attestati di quota alle associazioni di produttori non riconosciute, solo se possiedono direttamente una quota, attribuita in base a quanto disposto dall'art. 1 del regolamento (CE) 2848/98. Le stesse potranno sottoscrivere gli impegni di coltivazione con l'Associazione riconosciuta di appartenenza, oppure, se non aderenti, il contratto di coltivazione direttamente con le imprese di trasformazione.

Per quanto sopra esposto, le associazioni non riconosciute alle quali l'AGEA non attribuirà una quota di produzione, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione per i propri associati e, pertanto, questi ultimi sottoscriveranno l'impegno stesso direttamente con l'Associazione riconosciuta, secondo la modulistica contrattuale che l'AGEA predisporrà per il raccolto 2002. Pertanto anche il prezzo del tabacco consegnato dai predetti produttori sarà pagato direttamente dall'Associazione riconosciuta.

Tale disposizione non si applica alle cooperative socie di associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere l'impegno di coltivazione anche per i propri associati e ricevere, dalle predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco consegnato dai propri associati per la successiva distribuzione dei pertinenti importi ai soci stessi.

Resta ferma la disposizione che, l'importo dovuto ai produttori soci delle cooperative, quale valore del premio, in base alle consegne di tabacco effettuate, sono liquidate direttamente dall'Associazione di produttori riconosciuta.

Roma, 11 ottobre 2001

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

01A11460

CIRCOLARE 11 ottobre 2001, n. **79.**

Istruzioni per lo svolgimento dei controlli in campo relativi al regime di premio alla macellazione nel settore delle carni bovine - campagna 2001.

Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati province autonome Trento e Bolzano
Alle OO.PP. agricole:
Coldiretti
Confagricoltura
C.I.A.
Copagri
E.N.P.T.A.
Eurocoltivatori
A.L.P.A.
Fe.Na.P.I.
Coopagrival
U.G.C.
Coll. naz. periti agrari
Coll. naz. agrotecnici
Cons. dott. agronomi e forestali
F.Agr.I.
U.Na.P.I.
All'A.I.A.
Al corpo forestale dello Stato
Al corpo forestale della regione siciliana
e, per conoscenza:
AGEA - Ufficio tecnico ispettivo - U.O. XX
AGEA - Servizio tecnico - U.O. XXII
Ministero delle politiche agricole - Divisione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Ministero della Sanità - Dipartimento servizi veterinari

Il controllo per il regime di premio alla macellazione/supplementare è disciplinato, per la campagna 2001, dai regolamenti CEE n. 3887/92 e sue modifiche, dalle norme comunitarie recate dai regolamenti CE n. 1254/1999 del Consiglio e 2342/1999 della Commissione, nonché dalle norme nazionali, recate dal regolamento n. 122/2000 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Con le presenti istruzioni questa Agenzia provvede, per l'anno 2001, ad impartire le modalità operative con particolare riferimento alle procedure per l'espletamento dei controlli e per la compilazione dei verbali di controllo durante il sopralluogo.

Tali istruzioni sono, altresì, dettate dalla necessità di assicurare l'armonizzazione e la semplificazione delle modalità e delle procedure dei controlli in relazione anche alle norme sanitarie vigenti in materia.

Quale supporto per l'effettuazione dei controlli, gli Organi preposti dovranno utilizzare esclusivamente gli appositi «Verbali di Controllo» (fac-simile allegato 1 e 2) che sono predisposti dall'AGEA.

Il formulario dei verbali di controllo è concepito in maniera da consentire le annotazioni dei controllori solo nei campi bianchi, che devono riportare le informazioni relative al riscontro della documentazione cartacea, svolto presso l'azienda controllata o presso gli stabilimenti di macellazione.

Tali informazioni devono essere coerenti e riconducibili a quanto riportato sui registri aziendali e sugli altri documenti di corredo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale oppure sui registri di macellazione e sugli altri documenti disponibili presso i macelli.

I verbali di controllo, all'atto dell'accertamento, devono essere controfirmati dal soggetto che ha svolto il controllo, dal titolare dell'azienda o dal responsabile della struttura della macellazione, o da un loro rappresentante.

Il controllore è tenuto ad annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l'ora in cui ha svolto il controllo, gli estremi del documento di identità del titolare dell'azienda o del responsabile della struttura di macellazione, o di un loro rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica, utilizzando la seguente codifica:

⇒ 01 rappresentante legale;
⇒ 02 figlio/a;
⇒ 03 moglie/marito;
⇒ 04 fattore,
⇒ 05 contitolare;
⇒ 06 altro (specificare),

e riportando gli estremi del documento secondo la seguente codifica:

⇒ 01 carta di identità;
⇒ 02 patente auto;
⇒ 03 tessera ferroviaria;
⇒ 04 passaporto;
⇒ 05 tessera postale.

In calce al formulario è riservato un apposito spazio ad uso esclusivo del titolare della domanda o del responsabile del macello, o di un rappresentante rispettivo, per verbalizzare le osservazioni e le eventuali dichiarazioni rispetto a quanto rilevato dal controllore.

Il verbale di controllo per il premio alla macellazione, sia nell'azienda che nello stabilimento di macellazione, è realizzato su carta chimica in quadruplice copia. Le quattro copie devono essere così smistate ai diversi soggetti coinvolti, a cura dell'Organismo di controllo:

la prima copia obbligatoriamente inviata all'AGEA;

la seconda copia rilasciata al produttore;

la terza copia deve rimanere agli atti dell'Organo preposto al controllo;

la quarta copia deve essere inviata all'Organo territorialmente competente del Ministero della sanità (ASL o distretto) in relazione alla struttura controllata.

Si raccomanda una corretta, conforme e chiara compilazione del verbale di controllo, atteso che la presenza di difformità e/o incompletezze nella compilazione del formulario comporta ricadute negative sulle procedure e sui termini di cui l'AGEA potrebbe chiedere conto all'Organo di controllo.

Si evidenzia che l'attività di controllo è mirata a:

individuare le eventuali negligenze, siano esse di carattere formale o sostanziale;

richiamare l'attenzione del soggetto responsabile dell'azienda o dello stabilimento di macellazione sui doveri e sugli impegni che ha assunto;

raccogliere dal soggetto responsabile dell'azienda o dello stabilimento di macellazione osservazioni in merito allo svolgimento dei controlli.

Si evidenzia, inoltre, che, in applicazione di quanto definito dal regolamento CE n. 3887/92 i controlli nelle aziende e/o negli stabilimenti di macellazione devono essere effettuati senza preavviso.

Tuttavia, ai sensi della regolamentazione citata, nel caso di impossibilità di reperire i soggetti interessati al controllo, è consentito un preavviso che non può, comunque, eccedere le quarantotto ore. Tale preavviso deve essere formalizzato per mezzo di raccomandata a.r. o telegramma indirizzato alla sede legale del beneficiario e/o del responsabile dello stabilimento di macellazione (allegato 5).

Nel caso in cui sia accertata l'irreperibilità dell'azienda o dello stabilimento di macellazione è necessario, ove possibile, che il controllore si faccia rilasciare una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale (Carabinieri, Guardia comunale, ecc.) attestante quanto riscontrato e necessariamente riportato nel verbale.

Per agevolare il compito dell'AGEA per l'erogazione dell'aiuto, si richiede agli Organi preposti al controllo di programmare le proprie attività per assicurare che i verbali di controllo pervengano su supporto cartaceo, entro i termini fissati da questa Agenzia e, comunque, entro e non oltre trenta giorni dalla data del controllo.

Per standardizzare le operazioni di controllo si riportano gli schemi operativi e le relative check list da utilizzare quale riferimento per le due tipologie di controllo.

1. PREMIO ALLA MACELLAZIONE E SUPPLEMENTARE.

L'AGEA provvede alla determinazione del campione sia per i controlli inerenti le aziende richiedenti il premio alla macellazione e il premio supplementare, nonché i controlli inerenti gli stabilimenti di macellazione, che hanno aderito agli obblighi discendenti dal regime di premio alla macellazione.

L'effettuazione dei controlli per il premio supplementare sono compresi nell'ambito del premio alla macellazione. Infatti, il premio supplementare è concesso come un'integrazione al premio alla macellazione per tutti gli animali maschi, di età uguale o superiore agli otto mesi e, per le giovenche figlie di vacche nutrici, specializzate da carne, che siano detenuti per un periodo di almeno cinque mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.

1.1. *Controllo nelle aziende.*

Il controllo che si svolge nelle aziende consiste sostanzialmente in una verifica cartolare volta a riscontrare:

l'esistenza dei capi per cui è richiesto il premio, tramite l'identificazione, la trascrizione nel registro aziendale e la notifica alla ASL competente per territorio, nonché la corretta tenuta del registro per tutti gli animali ammissibili presenti in azienda all'atto del sopralluogo;

il rispetto del periodo di detenzione obbligatorio che corrisponde a due mesi per gli animali per i quali si richiede esclusivamente il premio alla macellazione; cinque mesi se per detti animali è richiesto anche il premio supplementare;

l'iscrizione dell'azienda ai libri genealogici di razza qualora si richieda il premio supplementare per una giovenca, figlia di una vacca nutrice di razza specializzata da carne.

In particolare il controllore è tenuto a verificare almeno i seguenti documenti cartacei: registro aziendale, passaporti o documenti equipollenti per gli animali presenti in azienda, copia documenti sanitari per lo spostamento degli animali, copia della dichiarazione dell'associazione allevatori, attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne, dell'azienda e degli animali richiesti a premio, se si richiede il premio supplementare per una giovenca figlia di una vacca nutrice iscritta.

La documentazione che consente tale verifica è detenuta dal richiedente il premio oppure, qualora il controllore debba accedere a documenti, contenuti nel «fascicolo aziendale» (1), costituito e tenuto dall'Organizzazione professionale, a cui il titolare dell'azienda ha conferito il mandato di rappresentanza, è necessario che il titolare stesso si adoperi per consentire al controllore le verifiche in questione.

La verifica dei documenti contenuti nel fascicolo aziendale ed aggiornati ogni volta che viene introdotta una nuova domanda di premio, è fondamentale nel caso di aziende in contratto di soccida.

Nel caso in cui la domanda di premio è presentata dal soccidante-proprietario, il codice aziendale è quello attribuito all'azienda del soccidario-detentore.

In particolare all'atto della verifica in azienda il controllore deve constatare che:

nel registro aziendale sono riportate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali richiesti a premio o meno per certificare che sia stato osservato il periodo di detenzione obbligatoria.

Successivamente all'avvenuto controllo, la prima riga disponibile del registro deve essere barrata riportando timbro e firma del controllore e data; qualora nel registro aziendale vi sia un apposito spazio previsto per le annotazioni di cui sopra, non è necessario barrare la prima riga disponibile;

siano presenti i documenti identificativi (passoporti o equipollenti), per gli animali ammissibili, il cui contenuto sia corrispondente a quanto riportato nel registro aziendale;

siano presenti le copie dei documenti sanitari per il trasporto degli animali (modello 4 integrato), oggetto di premio, il cui contenuto sia corrispondente a quanto riportato nel registro aziendale da cui si rilevi la data di uscita degli animali dalla azienda. Laddove all'atto del controllo si riscontrino documenti sanitari non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (trascrizioni parziali, date mancanti, ecc.), il controllore è tenuto a verificare la situazione delle aziende nell'ASL competente per territorio.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, riguardante le modalità per l'identificazione e registrazione dei bovini, è possibile riscontrare i seguenti documenti identificativi:

cedole - per tutti i bovini, nati dal 1° gennaio 1997;

passaporti - per tutti i bovini, nati dal 1° gennaio 1998, fatta eccezione per le vacche che hanno goduto di una deroga ai fini della cedola/passaporto;

(1) Ai sensi della circolare AGEA del 24 aprile 2001, n. 35. Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo. *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

assenza di documento di identificazione per animali nati antecedentemente alle date di cui sopra;

presenza di cedole e/o passaporti per animali nati in date antecedenti a quelle di cui sopra, in quanto sono stati identificati ex novo.

Gli animali elegibili al premio alla macellazione sono:

tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di 8 mesi;

vitelli di età compresa tra gli uno e i sette mesi.

Gli animali elegebbili al premio supplementare sono:

animali maschi della specie bovina di età superiore agli otto mesi;

giovenche figlie di vacche nutrici, iscritte al libro genealogico di razza da carne. In questo caso, particolare attenzione deve essere prestata alle aziende che, richiedendo il premio supplementare, devono produrre all'atto del controllo, la dichiarazione dell'associazione allevatori competente per territorio, attestante l'iscrizione dell'azienda e degli animali richiesti a premio ai libri genealogici di razza da carne.

Il controllore deve verificare lo stato di conformità alla normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali ammissibili presenti in azienda.

In proposito si evidenzia che sono considerati animali ammissibili al premio tutti i bovini, presenti in azienda, a partire dal ventunesimo giorno di età, e non richiesti a premio.

È necessario che il controllore utilizzi adeguatamente i diversi spazi bianchi messi a sua disposizione per il rilevamento dell'esito tecnico all'atto del controllo (Spazi dedicati al riscontro dei bovini richiesti a premio correttamente registrati, dei bovini richiesti a premio non eleggibili, dello stato di identificazione e registrazione dei bovini ammissibili).

Il verbale di controllo è costituito da un modulo continuo di almeno due pagine, a seconda del numero dei QUADRI C necessari, per riportare l'elenco analitico dei capi relativi alla domanda oggetto di controllo.

L'AGEA provvede a predisporre il verbale di controllo: laddove sia necessario utilizzare più verbali per una stessa azienda, poiché il numero analitico dei capi eccede lo spazio riservato nel modello, l'Agenzia provvede a riempire con «asterisco» tutti i campi che non devono essere utilizzati dal controllore.

Si evidenzia che sia al controllore sia il rappresentante dell'azienda o della struttura di macellazione controllata devono sottoscrivere tutte le pagine che compongono il verbale, avendo cura di compilare le specifiche informazioni di dettaglio.

Il «Verbale di Controllo Azienda anno 2001» del premio alla macellazione, è costituito da Frontespizio, Quadro A, Quadro B, Quadro C:

FRONTESPIZIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA
Settore Zootecnia Premio alla Macellazione

VERBALE DI CONTROLLO AZIENDA

Regione	Provincia	N° domanda	N° pagina

che contiene i dati prestampati relativi a:

regione in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;

provincia in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;

numero della domanda a controllo (codice a barre della domanda di premio);

numero del verbale di controllo (codice a barre);

numero di pagine da cui è composto il verbale.

Quadro A - contiene prestampati:

QUADRO A

RICHIEDENTE: CODICE AZIENDALE | CODICE FISCALE | PARTITA IVA

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO O SEDE LEGALE:

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

i dati anagrafici e fiscali identificativi del Richiedente;

il domicilio o la sede legale dell'azienda ed il suo recapito telefonico;

il codice aziendale assegnato dall'ASL.

Quadro B - che contiene prestampato il numero totale dei capi richiesti a premio distinti ai fini dell'erogazione del premio supplementare in vitelli e giovenche figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici di razze da carne.

In questo Quadro sono contenute anche tutte le informazioni che deve riportare il controllore relativamente all'esito tecnico del riscontro svolto in azienda. In particolare, qualora il controllo non possa essere effettuato, è necessario annotarne, negli appositi campi, il motivo riconducendolo ad uno dei due possibili eventi:

⇒ irreperibilità dell'azienda;

⇒ irreperibilità del titolare dell'azienda o di un suo delegato.

Nel caso in cui il controllo si svolga alla presenza del produttore o di un suo delegato è necessario inserire la generalità e la qualifica dello stesso, utilizzando le codifiche riportate nella parte introduttiva di questo documento.

CONTROLLO NON EFFETTUATO PER: ☐ IRREPERIBILITA' AZIENDA ☐ IRREPERIBILITA' RAPPR. O SUO DELEGATO

CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.: ______ IN QUALITA' DI ______ ESTREMI DOCUMENTO ______

Qualora l'azienda sia iscritta ad uno o più libri genealogici italiani di razza da carne, all'atto del controllo è necessario verificare che esista la dichiarazione dell'associazione allevatori competente per territorio, attestante l'iscrizione dell'azienda e degli animali richiesti a premio. In tal caso è necessario barrare le caselle corrispondenti alle associazioni di razza a cui l'azienda aderisce.

LIBRI GENEALOGICI AI QUALI E' ISCRITTA L' AZIENDA:

☐ 101 - A.N.A.C.L.I. CHAROLAIS	☐ 204 - A.N.A.B.I.C. MARCHIGIANA	☐ 207 - A.N.A.B.I.C. ROMAGNOLA
☐ 102 - A.N.A.C.L.I. LIMOUSINE	☐ 205 - A.N.A.B.I.C. MAREMMANA	☐ 308 - A.N.A.P.R.I. PEZZATA ROSSA
☐ 203 - A.N.A.B.I.C. CHIANINA	☐ 206 - A.N.A.B.I.C. PODOLICA	☐ 409 - A.N.A.BO.RA.PI.PIEMONTESE

In particolare, devono essere controllate: le registrazioni di entrata e di uscita per singolo capo, con riferimento al modello 4 integrato per il trasporto degli animali, l'avvenuta notifica al servizio veterinario competente.

Per gli animali ammissibili, deve essere controllata la corretta identificazione e registrazione nel registro aziendale nonché la notifica, ai sensi del regolamento CE n. 1760/2000. Tale notifica è costituita dal passaporto/cedola regolarmente vidimato dall'Ufficio ASL competente per territorio.

In tutti gli altri casi, l'accertamento della notifica deve essere effettuato nella ASL competente, nell'ambito delle ordinarie procedure di scambio delle informazioni tra pubbliche amministrazioni.

Il controllore deve inoltre valutare se sono stati rispettati gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria (detenzione obbligatoria, età degli animali al momento dell'uscita dell'azienda).

Nel verbale di controllo sono prestampati le seguenti informazioni:

CONTROLLO IN AZIENDA

N° CAPI RICHIESTI A PREMIO ______

di cui per premio supplementare ______ 8 mesi di età

______ giovenche

CORRETTAMENTE REGISTRATI PER IL SOLO PREMIO ALLA MACELLAZIONE ______ (numero dei capi per i quali nel Quadro C si è impostata la colonna CONT = 1)

CORRETTAMENTE REGISTRATI ______ (numero dei capi per i quali nel Quadro C si è impostata la colonna CONT = 2)

NON ELEGGIBILI ______ (numero di capi per i quali nel Quadro C si è impostata la colonna CONT con il valore 3,9)

⇒ Numero prestampato totale dei capi richiesti per il premio alla macellazione, di cui il numero di capi richiesto per il premio supplementare, distinti tra bovini maschi di almeno 8 mesi di età e giovenche figlie di vacche nutrici iscritte a libri genealogici di razze da carne;

e deve annotare negli appositi spazi:

⇒ numero totale di capi correttamente riportati nel registro aziendale all'atto del sopralluogo e per i quali nel quadro C, nella colonna CONT, è stato attribuito il valore 1;

⇒ numero dei capi correttamente riportati nel registro aziendale all'atto del sopralluogo e per i quali nel quadro C, nella colonna CONT è stato attribuito il valore 2;

⇒ numero dei capi richiesti a premio non eleggibili per i quali nel quadro C, nella colonna CONT, è stato attribuito uno dei valori 3,9.

Il significato dei valori della colonna CONT, nel quadro C è successivamente specificato.

Per l'accertamento dei capi ammissibili devono essere accertati i seguenti elementi:

CAPI AMMISSIBILI

TOTALE CAPI |______| DI CUI NON IDENTIFICATI |______|

TOTALE CAPI IDENTIFICATI E CONTROLLATI |______| DI CUI |______| CORRETTAMENTE REGISTRATI

|______| NON PRESENTI SUL REGISTRO

|______| SENZA PASSAPORTO

⇒ numero totale dei capi ammissibili, esclusi quelli richiesti a premio, e quelli di età inferiore ai venti giorni,
⇒ numero totale dei capi ammissibili non identificati,
⇒ numero totale dei bovini ammissibili identificati e controllati, di cui:
correttamente registrati;
non presenti sul registro aziendale;
senza passaporto, ad eccezione di quanto esposto al paragrafo 1.1 in materia di identificazione dei bovini.

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

In questo spazio possono essere riportate eventuali osservazioni che il produttore o un suo rappresentante intendano rilasciare all'atto del sopralluogo.

Il controllore, deve indicare obbligatoriamente la data e l'ora del sopralluogo ed il numero di pagine di cui è composto il verbale di controllo.

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

DATA CONTROLLO |__|__|__|__|__|__| (Giorno Mese Anno) ORA CONTROLLO |__|__| VERBALE COMPOSTO DA N° PAGINE |__|

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE |______|

FIRMA DEL CONTROLLORE |______| FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE |______|

QUADRO C - *Capi oggetto di controllo*.

QUADRO	RIGA	DATA DI NASCITA			DATA DI INGRESSO IN STALLA			DATA DI USCITA DALLA STALLA			SESSO	GIOV	MARCA IDENTIFICAZIONE		DATI DELLA MADRE DELLA GIOVENCA		CONT
		Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno			TIPO	NUMERO	libro gen. Razze carne	MARCA IDENTIFICAZIONE	

QUADRO C

Questo quadro, in parte precompilato a cura dell'AGEA, riporta i dati identificativi dei capi per i quali l'azienda ha richiesto il premio. In particolare tutti i bovini per sesso e per categotria (se giovenca figlia di una vacca nutrice iscritta ai libri genealogici di razza da carne).

Per quanto riguarda il controllo dei capi richiesti a premio, il controllore deve accertare se:

il periodo di detenzione obbligatorio è stato rispettato, tramite verifiche delle scritture fatte sul registro, aziendale, dei modelli 4 rosa integrato;

se l'età di ogni capo richiesto a premio rientra nelle fasce di eleggibilità a premio.

Per semplificare questi controlli si riportano tre esempi per il calcolo del periodo di detenzione obbligatoria:

Data di entrata	Data di uscita	Periodo di detenzione	Numero mesi di detenzione	Tipo premio	
				Macell.	Supplem.
1.1.2000	1.6.2000	20000101-20000601	5 mesi	si	si
1.1.2000	30.5.2000	20000101-20003005	‹ 5 mesi	si	no
1.1.2000	20.2.2000	20000220-20000101	‹ 2 mesi	no	no

Qualora si verifichi che sul registro aziendale la data di entrata sia antecedente a quella dichiarata, bisogna far rilevare l'errore al titolare dell'azienda od ad un suo rappresentante, ma dal punto di vista tecnico il controllo è comunque positivo, tenendo conto che, comunque, attraverso l'incrocio con l'anagrafe zootecnica è possibile verificare in modo puntuale questo tipo di inesattezze.

Di contro qualora la data di uscita sia superiore a quella dichiarata in domanda, bisogna far rilevare l'inesattezza per verificare se esistono prove documentali (modello 4 rosa, copia del passaporto, ecc.) che possano rettificare l'errore commesso dal produttore all'atto della trascrizione sul registro. Viceversa se non si possa rettificare la data di uscita dalla stalla deve essere valutato dal controllore se l'animale non è eleggibile per nessuno dei due premi, oppure se è eleggibile solo per la macellazione.

Le informazioni che il controllore deve riportare sono riferite alla colonna «CONT».

Tali informazioni, di estrema importanza, devono essere annotate con riferimento ad ogni singolo animale richiesto a premio da identificarsi attraverso il marchio secondo la seguente codifica:

Cont	Significato
1	Capo registrato per il quale il periodo di detenzione è stato rispettato, almeno 2 mesi, - accesso al premio alla macellazione
2	Capo registrato per il quale il periodo di detenzione è stato rispettato, maggiore di 5 mesi, e per giovenche, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici, attestato rilasciato dall'associazione allevatori per l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne - accesso al premio supplementare
3	Capo registrato per il quale il periodo di detenzione non è stato rispettato (minore 2 mesi)
9	Capo non registrato

1.2. *Norme per la congruenza della compilazione del verbale di controllo.*

La congruenza di quanto constatato all'atto del controllo in campo è data dalla corretta compilazione del verbale. Per rendere più facile la compilazione devono essere rispettate le seguenti norme fondamentali, relative alla corrispondenza tra il dettaglio degli animali registrati ed il prospetto riepilogativo del verbale di controllo:

'CONT' = 1: la somma di tutti i capi il cui valore è così impostato deve essere trascritta nel campo 'Capi correttamente registrati' (detenzione di almeno 2 mesi);

'CONT' = 2: la somma di tutti i capi il cui valore è così impostato deve essere trascritta nel campo 'Capi correttamente registrati';

'CONT' = 3, 9: la somma di tutti i capi il cui valore è così impostato deve essere trascritta nel campo 'Non eleggibili'.

2. CONTROLLO NEGLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE.

Il controllo che si svolge negli stabilimenti di macellazione, estratti a campione consiste sia in un riscontro carotlare che in una verifica delle carcasse presenti il giorno dei controlli stessi.

Il controllo cartolare si effettua essenzialmente sul registro negli stabilimenti di macellazione, che hanno presentato formale richiesta di adesione all'AGEA.

Nel registro, il responsabile del macello, è tenuto ad annotare:

numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

peso carcassa di ciascun animale la cui età sia compresa fra uno e sette mesi;

data di macellazione, paese di provenienza dell'animale;

identificativo sanitario, codice aziendale dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.

Il registro di macellazione può essere preesistente o può essere predisposto ex novo, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001.

In alcune strutture di macellazione il registro risulta predisposto in forma magnetica, qualora il controllore voglia disporre del registro cartaceo è obbligo del responsabile del macello stamparlo.

Resta fermo che laddove il controllore non riscontri nel registro gli elementi necessari per la verifica, deve annotare tale deficienza sul verbale di controllo.

Una volta svolto il controllo, la prima riga disponibile del registro deve essere barrata riportando timbro e firma del controllore e data; qualora nel registro di macellazione vi sia un apposito spazio previsto per le annotazioni di cui sopra, non è necessario barrare la prima riga disponibile.

2.1 *Documenti identificativi degli animali.*

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, riguardante le modalità per l'identificazione e registrazione dei bovini, è possibile riscontrare i seguenti documenti identificativi già descritti al par. 1:1.

2.2 *Documenti di trasporto degli animali.*

Nei macelli sono conservate le copie dei documenti sanitari per il trasporto degli animali (modello 4 integrato).

2.3 *Presentazione delle carcasse.*

Oltre ai controlli cartolari devono essere svolti dei controlli materiali, a campione, nei macelli, per la verifica dell'ammissibilità al premio delle carcasse presentate alla pesata e presenti nella struttura di macellazione al momento del sopralluogo.

Si ricorda che la carcassa del vitello è presentata dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni ed il relativo grasso.

Il peso può essere preso a caldo o a freddo, in quest'ultimo caso bisogna applicare una diminuzione del peso pari al 2%.

Qualora la carcassa sia presentata in modo non conforme, per esigenze di mercato, si devono applicare degli aumenti al peso stesso (3,5 kg fegato, 0,5 kg rognoni, 3,5 kg grasso dei rognoni).

Le risultanze del controllo materiale al macello devono essere riportate nel verbale di controllo annotando il numero di identificazione ed il peso delle carcasse di tutti gli animali macellati e controllati al momento dell'accesso allo stabilimento di macellazione.

Il «Verbale di Controllo Macelli», è costituito da Frontespizio, Quadro A, Quadro B, Quadro C:

FRONTESPIZIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA
Settore Zootecnia Premio alla Macellazione

VERBALE DI CONTROLLO MACELLI

Regione | Provincia | Campione N° | Data campione | N° pagina

che contiene i dati prestampati relativi a:

regione in cui è ubicato lo stabilimento di macellazione sottoposto a controllo;
provincia in cui è ubicato lo stabilimento di macellazione sottoposto a controllo;
numero progressivo del campione e relativa data;
numero del verbale di controllo (codice a barre);
numero di pagine da cui è composto il verbale.

Quadro A - contiene prestampati:

i dati anagrafici e fiscali identificativi dello stabilimento di macellazione;
il domicilio o la sede legale dello stabilimento di macellazione ed il suo recapito telefonico;
il codice dello stabilimento di macellazione, assegnato dall'ASL.

MACELLO — CODICE MACELLO — CODICE FISCALE — PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE — ORGANISMO DI APPARTENENZA

DOMICILIO O SEDE LEGALE: — TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE — PROV. — C.A.P.

Prov. Comune

Quadro B - In questo Quadro sono contenute tutte le informazioni che deve riportare il controllore relativamente all'esito tecnico del riscontro svolto nello stabilimento di macellazione. In particolare, qualora il controllo non possa essere effettuato, è necessario annotarne, negli appositi campi, il motivo riconducendolo ad uno dei due possibili eventi:

⇒ irreperibilità dello stabilimento di macellazione;
⇒ irreperibilità del responsabile del macello o di un suo delegato.

All'atto del controllo è necessario inserire le generalità e la qualifica dello del responsabile del macello o di un suo delegato, utilizzando le codifiche riportate nella parte introduttiva di questo documento.

CONTROLLO NON EFFETTUATO PER: ☐ IRREPERIBILITA' STABILIMENTO ☐ IRREPERIBILITA' RESPONSABILE O SUO DELEGATO

CONTROLLO EFFETTUATO IN PRESENZA DEL SIG.: — IN QUALITA' DI — ESTREMI DOCUMENTO

In questo Quadro, il controllore dispone di una apposita sezione per annotare le risultanze dei controlli materiali atti a verificare l'ammissibilità al premio delle carcasse presentate alla pesata e presenti al momento del sopralluogo nello stabilimento di macellazione.

In particolare deve annotare, a mo' di registro, gli elementi utili per la rilevazione del peso delle carcasse, verificando i criteri e i metodi, utilizzati presso lo stabilimento di macellazione, per rilevare tale peso, così come indicato al comma 1.6.

PROG	DATA DI MACELLAZIONE			NUMERO DI MACELLAZIONE	Peso in (kg)	MARCA IDENTIFICATIVA	CODICE AZIENDALE
	Giorno	Mese	Anno				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DEL MACELLO O DI UN SUO DELEGATO

In questo spazio possono essere riportate eventuali osservazioni che il responsabile del macello o un suo delegato intendano rilasciare all'atto del sopralluogo.

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DEL MACELLO O DI UN SUO DELEGATO

DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno) ORA CONTROLLO

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

VERBALE COMPOSTO DA N° PAGINE

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL MACELLO O DI UN SUO RAPPRESENTANTE

FIRMA DEL CONTROLLORE

Il controllore, deve indicare obbligatoriamente la data e l'ora del sopralluogo ed il numero di pagine di cui è composto il verbale di controllo.

QUADRO C - *Capi oggetto di controllo.*

Questo quadro contiene, distinto per azienda richiedente il premio alla macellazione, l'elenco analitico dei capi oggetto di controllo.

Regione Provincia Campione N° Data campione N° pagina

MACELLO CODICE MACELLO CODICE FISCALE PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE ORGANISMO DI APPARTENENZA

RICHIEDENTE CODICE AZIENDALE CODICE FISCALE PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE N° domanda Data domanda

L'elenco analitico dei capi per i quali il responsabile del macello ha rilasciato attestati di macellazione (cartacei o con invio dei dati tramite l'Organismo riconosciuto dal MiPAF) è prestampato dall'AGEA.

L'AGEA fornisce nella colonna 'Controllare documentazione' un'informazione che serve al controllore da guida nell'approfondire il controllo, in quanto l'azienda richiedente il premio, all'atto della compilazione della domanda, ha rilevato e denunciato errori manifesti (inversione di cifre nella marca auricolare, data macellazione, ecc.) commessi dal responsabile del macello nella compilazione degli attestati o nell'acquisizione dei dati per la trasmissione telematica all'AGEA.

In particolare, l'elenco è differenziato in righe alternativamente prestampate, al fine di consentire al controllore di apportare eventuali modifiche, derivanti dal riscontro che svolge sia con il registro delle macellazioni, sia con i documenti che hanno scortato l'animale al macello, rispetto ai dati acquisiti dall'AGEA.

Le correzioni che il controllore, in base a degli elementi oggettivi, ritiene di dover apportare nelle righe bianche dell'elenco, devono essere fatte utilizzando una penna rossa.

Operativamente il controllore solo a fronte di un capo non riscontrato nel registro delle macellazioni deve indicare nella colonna 'Capo assente' una croce «X». Tale indicazione comporterà sanzioni per l'azienda richiedente il premio, sino alla completa esclusione dal percepimento del medesimo.

IDENTIFICAZIONE DEI CAPI OGGETTO DI CONTROLLO

QUADRO C

PROGR	DATA DI MACELLAZIONE			NUMERO DI MACELLAZIONE	Peso carcassa vitelli (KG)	SESSO	MARCA IDENTIFICAZIONE	CAPO ASSEN	CONTR DOCUM
	Giorno	Mese	Anno				NUMERO		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Per quanto riguarda il controllo dei capi richiesti a premio, il controllore deve accertare se:

per i vitelli il peso della carcassa è stato rilevato utilizzando i criteri ed i metodi riportati nel comma 1.6;

per tutti i bovini che la data di macellazione registrata corrisponda con quanto riportato nel verbale prestampato all'AGEA.

Qualora sul registro delle macellazioni risulti che, un qualunque elemento riportato nell'attestato non sia congruente, bisogna far rilevare l'errore al responsabile del macello od ad un suo delegato, invitandolo a rettificare le informazioni anche all'ASL competente per territorio, poiché l'AGEA, attraverso l'incrocio con l'anagrafe zootecnica deve trovare assoluta concordanza tra quanto riscontrato dal controllore e quanto presente nella banca dati del Ministero della sanità.

Roma, 11 ottobre 2001

Il direttore dell'area organismo pagatore: MIGLIORINI

Elenco degli allegati:

Allegato 1 - Modello verbale di controllo azienda per il premio alla macellazione.

Allegato 2 - Modello verbale di controllo macello per il premio alla macellazione.

Allegato 3 - Schema operativo e check-list controllo azienda per il premio alla macellazione.

Allegato 4 - Schema operativo e check-list controllo macello per il premio alla macellazione.

Allegato 5 - Schema telegramma di convocazione.

ALLEGATO 1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA
Settore Zootecnia Premio alla Macellazione

VERBALE DI CONTROLLO AZIENDA

Regione | Provincia | N° domanda | Data domanda | N° pagina

QUADRO A

RICHIEDENTE: CODICE AZIENDALE | CODICE FISCALE | PARTITA IVA

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO O SEDE LEGALE: TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | PREFISSO | NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

CONTROLLO NON EFFETTUATO PER: ☐ IRREPERIBILITA' AZIENDA ☐ IRREPERIBILITA' RAPPR. O SUO DELEGATO

CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.: | IN QUALITA' DI | ESTREMI DOCUMENTO

LIBRI GENEALOGICI AI QUALI E' ISCRITTA L' AZIENDA:

☐ 101 - A.N.A.C.L.I. CHAROLAIS ☐ 204 - A.N.A.B.I.C. MARCHIGIANA ☐ 207 - A.N.A.B.I.C. ROMAGNOLA
☐ 102 - A.N.A.C.L.I. LIMOUSINE ☐ 205 - A.N.A.B.I.C. MAREMMANA ☐ 308 - A.N.A.P.R.I. PEZZATA ROSSA
☐ 203 - A.N.A.B.I.C. CHIANINA ☐ 206 - A.N.A.B.I.C. PODOLICA ☐ 409 - A.N.A.BO.RA.PI.PIEMONTESE

QUADRO B

CONTROLLO IN AZIENDA

N° CAPI RICHIESTI A PREMIO

CORRETTAMENTE REGISTRATI PER IL SOLO PREMIO ALLA MACELLAZIONE (numero dei capi per i quali nel Quadro C si è impostata la colonna CONT = 1)

di cui per premio supplementare (bovini maschi di almeno 8 mesi di età)

CORRETTAMENTE REGISTRATI (numero dei capi per i quali nel Quadro C si è impostata la colonna CONT = 2)

giovenche

NON ELEGGIBILI (numero di capi per i quali nel Quadro C si è impostata la colonna CONT con il valore 3,9)

CAPI AMMISSIBILI

TOTALE CAPI | DI CUI NON IDENTIFICATI

TOTALE CAPI IDENTIFICATI E CONTROLLATI | DI CUI | CORRETTAMENTE REGISTRATI
| NON PRESENTI SUL REGISTRO
| SENZA PASSAPORTO

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno) | ORA CONTROLLO | VERBALE COMPOSTO DA N° PAGINE

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

FIRMA DEL CONTROLLORE | FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 2

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA
Settore Zootecnia Premi alla Macellazione

VERBALE DI CONTROLLO MACELLI

Regione | Provincia | Campione N° | Data campione | N° pagina

QUADRO A

MACELLO — CODICE MACELLO — CODICE FISCALE — PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE — ORGANISMO DI APPARTENENZA

DOMICILIO O SEDE LEGALE:

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO: PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

CONTROLLO NON EFFETTUATO PER: ☐ IRREPERIBILITA' STABILIMENTO ☐ IRREPERIBILITA' RESPONSABILE O SUO DELEGATO

CONTROLLO EFFETTUATO IN PRESENZA DEL SIG.: — IN QUALITA' DI — ESTREMI DOCUMENTO

QUADRO B - PRESENTAZIONE CAPI AL MACELLO

PROG	DATA DI MACELLAZIONE			NUMERO DI MACELLAZIONE	Peso in (kg)	MARCA IDENTIFICATIVA	CODICE AZIENDALE	PROG	DATA DI MACELLAZIONE			NUMERO DI MACELLAZIONE	Peso in (kg)	MARCA IDENTIFICATIVA	CODICE AZIENDALE
	Giorno	Mese	Anno						Giorno	Mese	Anno				
1								21							
2								22							
3								23							
4								24							
5								25							
6								26							
7								27							
8								28							
9								29							
10								30							
11								31							
12								32							
13								33							
14								34							
15								35							
16								36							
17								37							
18								38							
19								39							
20								40							

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DEL MACELLO O DI UN SUO DELEGATO

DATA CONTROLLO (Giorno Mese Anno) — ORA CONTROLLO

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

VERBALE COMPOSTO DA N° PAGINE

FIRMA DEL CONTROLLORE

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL MACELLO O DI UN SUO RAPPRESENTANTE

Regione | Provincia | Campione N° | Data campione | N° pagina

MACELLO | CODICE MACELLO | CODICE FISCALE | PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE | ORGANISMO DI APPARTENENZA

RICHIEDENTE | CODICE AZIENDALE | CODICE FISCALE | PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE | N° domanda | Data domanda

IDENTIFICAZIONE DEI CAPI OGGETTO DI CONTROLLO

QUADRO C

PROGR.	DATA DI MACELLAZIONE			NUMERO DI MACELLAZIONE	Peso carcassa vitelli (KG)	SESSO	MARCA IDENTIFICAZIONE NUMERO	CAPO	ASSEN	CONTR	DOCUM
	Giorno	Mese	Anno								
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

DATA CONTROLLO Gio Mese Anno | ORA CONTROLLO

FIRMA DEL CONTROLLORE | FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 3

Schema operativo e check-list controllo azienda per il premio alla macellazione. Fasi operative previste:

1) verifica della presenza sul registro aziendale dei capi richiesti a premio, confronto delle date di nascita, di ingresso in stalla e di uscita dalla stalla con quanto dichiarato in domanda di premio;

2) verifica della presenza dei modelli 4 integrato relativi ai capi richiesti a premio e corrispondenza delle date riportate su di essi con le date di ingresso o di uscita dalla stalla dichiarate in domanda di premio;

3) verifica del rispetto del periodo minimo di detenzione (2 mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione per il premio base, 5 mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione per il premio supplementare) dei capi richiesti a premio;

4) registrazione nel verbale dell'esito dei controlli.

«Check list» indicativa da seguire nel corso del sopralluogo.

AZIONI	ESITO	
Identificare il titolare della domanda di premio o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento negli appositi spazi previsti nel verbale	si	no
Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice aziendale del produttore con quelli riportati nel verbale di controllo	si	no
Verificare l'eventuale iscrizione dell' azienda a libri genealogici italiani di razza da carne, attestata da apposita dichiarazione dell'Associazione allevatori competente per territorio	si	no
Verificare la presenza in azienda del «registro aziendale» correttamente compilato ed aggiornato	si	no
Verificare la corrispondenza dei dati identificativi degli animali richiesti a premio con le registrazioni riportate sia sul registro aziendale che sui modelli 4 integrati, indicando per ciascun capo il valore corrispondente all' esito della verifica (campo CONT)	si	no
Riportare sulla prima pagina del verbale i dati riepilogativi dell' esito del controllo, valorizzando opportunamente le tre caselle previste in conseguenza dei valori specificati nel dettaglio dei capi (campo CONT)	si	no
Consentire la registrazione di eventuali dichiarazioni del produttore negli appositi spazi del verbale	si	no
Indicare la data e l'ora d'effettuazione del controllo su tutte le pagine del verbale	si	no
Firmare e far sottoscrivere dal produttore o da un suo rappresentante tutte le pagine del Verbale di Controllo	si	no

ALLEGATO 4

Schema operativo e check-list controllo macello per il premio alla macellazione. Fasi operative previste:

1) verifica della presenza sul registro di macellazione dei capi richiesti a premio, confronto della data di macellazione, del numero di macellazione, del peso carcassa (se trattasi di vitelli) e del marchio con quanto prestampato sul verbale;

2) verifica della presenza dei modelli 4 integrato relativi ai capi richiesti a premio e congruenza delle date riportate su di essi con le date di macellazione;

3) verifica del rispetto della procedura di presentazione delle carcasse, per capi presenti al macello al momento della visita di controllo (tale verifica include tutte le carcasse presenti, se in numero inferiore o uguale a 20 e un campione di 20 carcasse se quelle presenti sono più di 20);

4) registrazione nel verbale dell'esito dei controlli.

«Check list» indicativa da seguire nel corso del sopralluogo.

AZIONI	ESITO	
Identificare il responsabile del macello o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento negli appositi spazi previsti nel verbale	si	no
Identificare il responsabile del macello o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento negli appositi spazi previsti nel verbale	si	no
Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del macello con quelli riportati nel verbale	si	no
Verificare la presenza del «Registro di macellazione» correttamente compilato ed aggiornato	si	no
Verificare la corrispondenza dei dati identificativi degli animali richiesti a premio con le registrazioni riportate sia nel registro di macellazione che nei modelli 4 integrati, indicando per ciascun capo il valore corrispondente (campo CONT) all'esito della verifica ed eventualmente correggendo eventuali errori negli appositi spazi bianchi	si	no
Verificare la presentazione delle carcasse presenti al macello al momento del controllo, riportandone le risultanze nella prima pagina del verbale di controllo	si	no
Consentire la registrazione di eventuali dichiarazioni del responsabile del macello negli appositi spazi del verbale	si	no
Indicare la data e l'ora d'effettuazione del controllo in tutte le pagine del verbale	si	no
Firmare e far sottoscrivere dal responsabile del macello o da un suo rappresentante tutte le pagine del verbale di controllo	si	no

ALLEGATO 5

Fac simile «Telegramma di Convocazione»

Premio Macellazione Campagna 2001

Signoria Vostra est convocata il ....
alle ore .... c/o ....

per incontrare controllori delegati AGEA at scopo consentire verifica condizioni at sensi normativa comunitaria in materia premio macellazione. At fine agevolare operazioni controllo pregasi di predisporre la documentazione.

01A11466

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali di alcuni degli ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 1º ottobre 2001 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale s.e. Le Vinh Thu, ambasciatore della Repubblica socialista del Vietnam, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 1º ottobre 2001 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale s.e. Momar Gueye, ambasciatore della Repubblica del Senegal, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 1º ottobre 2001 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale s.e. Carlos Alejandro Barros Oreiro, ambasciatore della Repubblica orientale dell'Uruguay, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 1º ottobre 2001 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale s.e. Richard Gbaka Zady, ambasciatore della Repubblica della Costa d'Avorio, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 1º ottobre 2001 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale s.e. Mohamed Goumaneh Guirreh, ambasciatore della Repubblica di Gibuti, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

01A11544

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Unione amici di Lourdes e santuari italiani (U.A.L.S.I.)», in S. Anastasia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Unione amici di Lourdes e santuari italiani (U.A.L.S.I.)», con sede in S. Anastasia (Napoli).

01A11520

Assunzione di nuova denominazione dell'associazione religiosa per la formazione degli adolescenti «Papa Giovanni XXIII», in Rimini.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 ottobre 2001, l'associazione per la formazione religiosa degli adolescenti «Papa Giovanni XXIII», con sede in Rimini, ha assunto la nuova denominazione di associazione «Comunità Giovanni XXIII», sempre con sede in Rimini.

01A11519

Assunzione di nuova denominazione della Casa religiosa dell'istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici, denominata Clinica Assunzione di Maria Santissima, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 ottobre 2001, la Casa religiosa dell'istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici, denominata Clinica Assunzione di Maria Santissima, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di «Casa religiosa dell'istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici denominata casa di cura Assunzione di Maria Santissima», sempre con sede in Roma.

01A11517

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9064
Yen giapponese	110,42
Corona danese	7,4405
Lira Sterlina	0,62320
Corona svedese	9,5832
Franco svizzero	1,4703
Corona islandese	94,12
Corona norvegese	7,9745
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57399
Corona ceca	33,618
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,34
Litas lituano	3,6247
Lat lettone	0,5615
Lira maltese	0,4045
Zloty polacco	3,7208
Leu romeno	28046
Tallero sloveno	220,1887
Corona slovacca	43,740
Lira turca	1450000
Dollaro australiano	1,7816
Dollaro canadese	1,4281
Dollaro di Hong Kong	7,0698
Dollaro neozelandese	2,1768
Dollaro di Singapore	1,6516
Won sudcoreano	1171,98
Rand sudafricano	8,4930

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11908

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, di un'area di mq 90 ubicata nel comune di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 14 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 5, foglio n. 156 in data 30 agosto 2001, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 90, ubicata nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune alla partita n. 2540, foglio di mappa n. 5/B, particella n. 879 ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A11469

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area di complessivi mq 44,25 circa e delle porzioni di manufatti pertinenziali, ivi insistenti, acquisite allo Stato, ubicate nel comune di Belvedere Marittimo.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con l'Agenzia del demanio in data 8 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 5, foglio n. 158 in data 30 agosto 2001, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 44,25 e le porzioni di manufatti pertinenziali ivi insistenti, acquisite allo Stato, ubicate nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza), riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 22, particelle n. 1424 (di mq 16 ex p.lla n. 75/a) e n. 1425 (di mq 28 ex p.lla n. 75/b) ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A11470

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Modalità di rilevazione statistica delle attività rimpatriate o regolarizzate, ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. (Istruzioni UIC RV n. 2001/1 del 16 ottobre 2001).

In attuazione dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante tra l'altro disposizioni per l'emersione di attività detenute all'estero, si forniscono le istruzioni per la segnalazione a fini statistici di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale verso l'estero delle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del citato decreto-legge.

Restano ferme, per le operazioni effettuate dagli intermediari ai sensi del decreto-legge richiamato, le modalità di identificazione e registrazione nell'archivio unico informatico nonché di segnalazione dei dati aggregati previste negli articoli 2 e 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e nei relativi provvedimenti di attuazione.

L'inosservanza delle presenti istruzioni è sanzionata dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, nella misura prevista dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto.

Nel caso in cui il rimpatrio di denaro e delle altre attività finanziarie sia effettuato mediante trasporto al seguito, le dichiarazioni di tali valori da rendere ai sensi dell'art. 3 e seguenti del decreto-legge n. 167/1990 dovranno essere trasmesse dagli enti riceventi all'UIC con plico a parte, evidenziando la dicitura «decreto-legge n. 350/2001».

A) ATTIVITÀ RIMPATRIATE

Il rimpatrio delle attività finanziarie, quando effettuato mediante liquidazione o versamento di denaro (bonifico bancario, consegna di mezzi di pagamento, ecc.), deve essere segnalato con la matrice valutaria e con la comunicazione valutaria statistica (CVS) con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia (comunicazione UIC RV n. 1998/3 del 31 marzo 1998 e istruzioni UIC RV 1998/1 del 27 febbraio 1998 e successive modifiche). Le causali valutarie relative alle operazioni di rientro sono elencate nella nota tecnica allegata (lettera *A*).

Nel caso in cui il rimpatrio avvenga tramite bonifico bancario (CVS canalizzata) l'obbligo di segnalazione di CVS ricade sull'intermediario bancario. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga tramite consegna di mezzi di pagamento, posta giro, ecc. (CVS decanalizzata) l'obbligo della segnalazione statistica ricade sull'intermediario, bancario o non bancario, cui viene presentata la dichiarazione riservata.

Infine, qualora il rimpatrio avvenga mediante trasferimento delle attività finanziarie nel territorio dello Stato senza liquidazione (o senza dar luogo a versamento di denaro), la segnalazione statistica deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la regolarizzazione delle attività mantenute all'estero di cui al successivo paragrafo.

B) ATTIVITÀ REGOLARIZZATE

La regolarizzazione delle attività finanziarie e non finanziarie mantenute all'estero deve essere segnalata all'ufficio dagli intermediari cui viene presentata la dichiarazione riservata entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della predetta dichiarazione, utilizzando lo schema di segnalazione di cui alla nota tecnica allegata (lettera *B*).

Per facilitare la compilazione delle segnalazioni, l'ufficio metterà a disposizione degli intermediari interessati, entro il 31 ottobre 2001, i supporti descritti nella nota tecnica allegata (lettere *A* e *B*).

ALLEGATO

NOTA TECNICA

A) SEGNALAZIONI STATISTICHE DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE MEDIANTE LIQUIDAZIONE (O VERSAMENTO DI DENARO)

Il rientro di capitali ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 effettuato mediante bonifico bancario, consegna di mezzi di pagamento, ecc., deve essere segnalato con appropriate causali che, analogamente a quanto avviene per le corrispondenti operazioni finanziarie effettuate al di fuori del predetto quadro normativo, riflettono le diverse tipologie di attività finanziarie e non finanziarie rilevanti ai fini statistici di bilancia dei pagamenti.

Rispetto alle causali vigenti i codici delle nuove causali sono contrassegnati da un prefisso, il cui valore è «3», ai fini della classificazione delle operazioni.

Le regole segnaletiche per le operazioni riferibili alle nuove causali, di seguito elencate, sono quelle previste dalla normativa vigente per le corrispondenti causali ordinarie, salvo quanto disposto al successivo capoverso.

Causale	Descrizione	Seganlazioni Statistiche
3601	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli - non banche	MV, CVS
3605	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - disinvestimento di titoli azionari e di quote di fondi comuni - non banche	MV, CVS
3607	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - disinvestimento di titoli obbligazionari - non banche	MV, CVS
3609	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - disinvestimenti di strumenti mercato monetario con codifica ISIN - non banche	MV, CVS
3611	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - disinvestimenti di strumenti mercato monetario senza codifica ISIN - non banche	MV, CVS
3622	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - margini iniziali su strumenti derivati trattati su mercati esteri - non banche	M, CVS
3625	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - premi su strumenti derivati emessi da non residenti - non banche	MV, CVS
3627	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - liquidazione per differenza su altri strumenti derivati emessi da non residenti - non banche	MV, CVS
3629	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - altri regolamenti connessi atrumenti derivati emessi da non residenti - non banche	MV, CVS
3632	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - liquidazione per differenza su strumenti derivati connessi a tassi d'interesse emessi da non residenti - non banche	MV, CVS
3642	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - ammortamenti di prestiti a breve termine - non banche	MV, CVS
3643	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - ammortamenti di prestiti a medio e lungo termine - non banche	MV, CVS
3645	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - riporti e pronti contro termine su titoli esteri (estinzioni) - non banche	M, CVS
3647	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - riporti e pronti contro termine su titoli italiani (estinzioni) - non banche	MV, CVS
3651	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - disinvestimenti in beni e diritti immobiliari - non banche	MV, CVS
3652	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - movimentazione conti correnti e depositi all'estero di residenti - non banche	MV, CVS
3660	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - altre attività a breve termine (investimenti italiani) - non banche	MV, CVS
3662	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - altre attività a medio e lungo termine (investimenti italiani) - non banche	MV, CVS
3308	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - versamento di BB in euro e valuta	MV
3310	decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - versamento di mezzi di pagamento in euro e valuta	MV

Per quanto riguarda le causali di matrice valutaria 3308 e 3310, che non hanno corrispondenti causali ordinarie, si precisa che le stesse dovranno essere inserite nella forma tecnica «accreditamenti nel mese di conti di residenti - clientela» codice 7401.78.

In merito agli ammortamenti di prestiti e alle estinzioni di riporti (causali 3642, 3643 e 3645) le relative CVS devono essere considerate «seguiti statistici» di operazioni già segnalate (par. 7.4 delle istruzioni Uic RV n.1998/1 del 27 febbraio 1998).

Entro il 31 ottobre prossimo venturo l'ufficio metterà a disposizione degli interessati versioni aggiornate del prodotto della diagnostica preventiva e del prodotto UIC - maestro che saranno distribuite tramite il sito Internet: www.uic.it ovvero tramite supporto informatico a chi ne farà apposita richiesta al seguente indirizzo: ufficio italiano dei cambi - servizio applicazioni e strumenti informatici, divisione sistemi - via delle Quattro Fontane n. 123 - 00187 Roma (fax n. 06/4663.4761).

B) SEGNALAZIONI STATISTICHE DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE

La regolarizzazione delle attività finanziarie e non finanziarie ai sensi articoli 15 e 16 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 deve essere segnalata dagli intermediari utilizzando il seguente schema.

Con lo stesso schema devono essere segnalate le attività finanziarie rimpatriate nel territorio dello Stato senza liquidazione (o senza dar luogo a versamento di denaro).

	voce	sotto voce	011 settore	012 branca	007 valuta	550 diretti/portafoglio	032 Codice ISIN	016 paese del depositario	528 paese dell'investimento
ATTIVITA' FINANZIARIE									
LIQUIDITA'									
depositi in conto corrente – valore complessivo in euro	6880	33			x			x	
VALORI MOBILIARI									
azioni e quote di fondi comuni con codifica ISIN	6881								
Quantità	6881	01				x	x	x	
valore complessivo in euro	6881	33				x	x	x	
strumenti di debito con codifica ISIN	6882								
valore complessivo in euro	6882	33				x	x	x	
valore complessivo nominale in euro	6882	04				x	x	x	
ALTRI VALORI MOBILIARI OVVERO ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE PRIVI DI CODIFICA ISIN									
azioni, quote di fondi comuni, quote di partecipazione	6883								
valore complessivo in euro	6883	33	x	x	x	x			x
strumenti di debito									
A medio e lungo termine- valore complessivo in euro	6884	33	x	x	x	x			x
A breve termine - valore complessivo in euro	6885	33	x	x	x	x			x
crediti finanziari									
A medio e lungo termine-valore complessivo in euro	6886	33	x	x	x	x			x
A breve termine - valore complessivo in euro	6887	33	x	x	x	x			x
IMMOBILI	6888								
valore in euro	6888	33							x

Tutti gli importi da segnalare devono essere controvalutati in euro coerentemente con il disposto dell'art. 13 comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. Il data entry messo a disposizione dall'ufficio non accetta importi decimali per cui è necessario arrotondare all'unità più vicina.

Per quanto attiene alla regolarizzazione di depositi detenuti presso banche estere, l'intermediario deve aggregare le informazioni per paese di residenza delle banche e per valuta di denominazione.

Per quanto riguarda i valori mobiliari provvisti di codici Isin, l'intermediario deve verificare nella propria anagrafe titoli l'esistenza del codice. In caso di assenza, l'intermediario deve inserire comunque la segnalazione nella specifica voce e, contestualmente, deve fare richiesta all'UIC per l'inserimento in anagrafe dei codici mancanti, secondo le modalità previste. Le quantità ovvero i valori nominali e i valori complessivi devono essere aggregati per codici Isin, per paese di residenza dell'intermediario estero depositario degli strumenti e per tipologia di investimento. L'intermediario deve indicare anche se lo strumento segnalato è oggetto di investimento diretto o di portafoglio. Si rammenta che si ha un investimento diretto quando un soggetto residente detiene, senza tramiti, una partecipazione azionaria uguale o superiore al 10% del capitale di un'altra società. Tutte le attività finanziarie detenute all'estero, se non correlate ad un investimento diretto così come definito, sono attività di portafoglio.

Per quanto riguarda i valori mobiliari non provvisti di codici Isin, l'intermediario deve aggregare le informazioni per paese, settore e branca della controparte estera ovvero dell'emittente, per valuta di denominazione dell'attività finanziaria e per tipologia di investimento (attività dirette o di portafoglio). Si precisa che nella voce 6883 vanno inserite tutte le informazioni relative ad azioni, quote di fondi comuni e sicav nonché le partecipazioni non rappresentate da titoli ed i fondi di dotazione. Si rammenta che il possesso di quote di fondi comuni di investimento e di sicav è definito come investimento di portafoglio, mentre le partecipazioni non rappresentate da titoli sono registrate tra gli investimenti diretti a prescindere dalla quota di possesso.

Per gli strumenti di debito ed i crediti finanziari non provvisti di codici Isin è richiesta inoltre la distinzione sulla durata originaria dell'attività. Sono da intendersi a breve termine le attività con durata originaria inferiore o uguale ai dodici mesi; sono da intendersi a medio e lungo termine tutte le attività con durata originaria superiore ai dodici mesi.

Tra i crediti finanziari non provvisti di codici Isin (voci 6886 e 6887) vanno inserite tutte le attività finanziarie all'estero non riconducibili a nessuna delle altre voci dello schema segnaletico (p.e. prestiti, pronti contro termine di investimento, cambiali finanziarie, ecc.).

Infine, per quanto riguarda gli immobili detenuti all'estero, le informazioni vanno aggregate per paese di ubicazione e il valore in euro deve essere dedotto dalla dichiarazione riservata presentata all'intermediario.

L'ufficio metterà a disposizione degli intermediari interessati, entro il 31 ottobre 2001, uno specifico data-entry che sarà distribuito gratuitamente tramite il sito Internet, www.uic.it, ovvero tramite supporto informatico a chi ne farà apposita richiesta al seguente indirizzo: ufficio italiano dei cambi - servizio applicazioni e strumenti informatici, divisione sistemi - via delle Quattro Fontane n. 123 - 00187 Roma (fax n. 06/46634761). Gli intermediari che non useranno il data entry potranno produrre le segnalazioni utilizzando il tracciato record ed il relativo diagnostico preventivo messi a disposizione sul predetto sito internet in cui potranno essere reperite anche ulteriori informazioni di carattere amministrativo e tecnico.

01A11464

Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti. Soglia di esenzione delle segnalazioni di Matrice valutaria e di Comunicazione valutaria statistica (CVS).

Il paragrafo 5. «Soglia di esenzione» delle istruzioni UIC 1998/1 del 27 febbraio 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998, serie generale) è sostituito come segue:

«L'obbligo della segnalazione di CVS non riguarda le operazioni di valore inferiore a 12.500 euro. La soglia va riferita al valore del singolo atto di regolamento o doganale oggetto di segnalazione, indipendentemente dal valore del contratto globale sottostante».

Le banche inseriscono nella Matrice valutaria l'importo globale di dette operazioni effettuate nel mese di riferimento, utilizzando il codice 7010.

Sono abrogate le istruzioni di cui al punto 5.e) della comunicazione RV 1998/3 del 31 marzo 1998 e successive modifiche (Comunicazione RV 1998/11 dell'11 dicembre 1998) nonché tutte le altre istruzioni in contrasto con le presenti.

Le presenti Istruzioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

01A11471

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione per la richiesta della registrazione della D.O.P. per il formaggio «Spressa delle Giudicarie», con sede in Tione di Trento (Trento), via P. Gnesotti n. 2 e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO «SPRESSA DELLE GIUDICARIE»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. La «Spressa delle Giudicarie» è un formaggio magro da tavola, a fermentazione naturale o indotta, con l'aggiunta di starters naturali.

2.2. Materia prima utilizzata: latte crudo di vacca, parzialmente scremato per affioramento naturale.

2.3. Caratteristiche del prodotto.

2.3.1. Caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano, con facce piane o leggermente ondulate;

dimensioni e peso della forma: diametro da 30 a 35 cm, altezza dello scalzo da 8 a 11 cm, peso da 7 a 10 kg;

crosta: irregolare, elastica, colore grigio brunato od ocra scuro;

pasta: semicotta, semidura, compatta ed elastica caratteristica quest'ultima più accentuata per il prodotto «giovane», con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore bianco o paglierino chiaro.

2.3.2. Caratteristiche chimiche del prodotto:

grasso sulla sostanza secca: da un minimo del 29% ad un massimo del 39%;

umidità: da un minimo del 32% ad un massimo del 40% per il prodotto «giovane» e da un minimo del 28% ad un massimo del 38% per il prodotto «stagionato».

2.3.3. Caratteristiche organolettiche del prodotto:

sapore: dolce, nel caso del prodotto «giovane», saporito, più o meno accentuato per il prodotto «stagionato», con sapore amarognolo appena percettibile;

odore e aroma: caratteristici dei formaggi di montagna, più decisi e marcati per il prodotto stagionato.

2.4. Periodo di produzione: dal 10 settembre fino al 30 giugno.

2.5. Stagionatura:

minimo 3 mesi per il prodotto «giovane»;

minimo 6 mesi per il prodotto «stagionato».

Art. 3.

Zona di produzione

3.1. La zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie» e l'area di provenienza e di trasformazione del latte e di trattamento del formaggio, fino al completamento della stagionatura, è costituita dal territorio delle Valli Giudicarie, Chiese, Rendena e Ledro.

Tale area coincide con l'intero territorio dei seguenti comuni, tutti in provincia di Trento:

Bersone, Bezzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Molina di Ledro, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. Riferimenti storici: gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione lattiero-casearia di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi come dimostra la «Regola di Spinale e Manez» del 1249 «*... unum pensum casei sani et pulcri sicci de monte (Spinali)*» («un peso - kg. 4,400 circa - di formaggio sano e bello asciutto da monte - Spinale»).

Dall'inizio del 1900 i richiami ed i riferimenti alla Spressa prodotta nella zona si fanno più precisi e numerosi; ad esempio:

«urbario» di don Marini, dove si fa cenno, per gli anni 1915 e 1916, alla «Spressa da polenta» come formaggio nostrano;

bollette di accompagnamento del Consorzio Esercenti di Ragoli degli anni 1935-1937 dove l'oggetto era descritto come «forme di spressa (formaggio magro)»;

«Libro protocolli delle sessioni dei soci del Caseificio di Coltura» con l'elenco delle produzioni e dei prezzi di vendita di Spresse per i vari anni, dal 1926 al 1934 del Caseificio di Coltura di Ragoli.

4.2. Riferimenti culturali: nelle Giudicarie, zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie», esistono numerose testimonianze sottoscritte da persone anziane del posto, che attestano l'origine assai antica della lavorazione casalinga del latte e della produzione storica di tale formaggio e confermano l'importanza socio-culturale della produzione lattiero-casearia, che costituisce ormai consolidato elemento della cultura e della tradizione alimentare locale.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Il metodo di produzione del formaggio «Spressa delle Giudicarie» negli ultimi decenni si è modificato di poco, tranne per i mezzi e le attrezzature utilizzate. La legna per produrre il calore viene ancora impiegata in una struttura privata tradizionale, con i vecchi «pentoloni» o «paioli» in rame, appesi ad una trave e con sotto il fuoco a legna, ma nei caseifici più moderni vengono impiegate le più grandi caldaie a doppio fondo in acciaio inossidabile, riscaldate a vapore, con un corredo di moderni ed igienici attrezzi. Per l'affioramento vengono utilizzate le bacinelle in acciaio inox, piccole da 1.5 hl, o grandi, con capienza di 5-10 hl, migliori dal punto di vista igienico-sanitario. Al posto dei vecchi magazzini, freddi in inverno e caldi in estate, vi sono i moderni locali climatizzati, che garantiscono sia l'igiene, sia la migliore e più costante maturazione del formaggio.

5.2. Le metodiche operative, gli elementi e i passaggi fondamentali, ognuno dei quali non si discosta dalla tecnologia tradizionale, nel rispetto degli usi leali e costanti, coerentemente con l'esigenza di ottenere un prodotto con le caratteristiche fisico-chimiche-organolettiche consolidate e tramandate nel tempo, vengono di seguito elencati e descritti, considerando tutte le fasi della «filiera» compreso il trasporto, il conferimento, lo stoccaggio e la lavorazione del latte, fino al completamento della stagionatura del formaggio.

5.2.1. Provenienza del latte:

il latte deve provenire da bovine di razza Rendena (razza autoctona), Bruna, Grigio Alpina, Frisona e Pezzata rossa, alimentate con fieno di prato stabile in cui le essenze prevalenti sono graminacee. Il latte utilizzato nel processo di ottenimento del formaggio «Spressa delle Giudicarie» può essere di una o più delle predette razze; inoltre

escluso l'utilizzo del latte prodotto in malga come da tradizione consolidata e quello ottenuto da bovine alimentate con la sola erba o con insilati di qualunque tipo;

è consentita la tecnica del pascolamento sia su prati di fondovalle, sia sui pascoli dei masi di mezza montagna, purché nell'alimentazione delle bovine venga impiegato anche il fieno e limitatamente al periodo di pre e/o post alpeggio;

la razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura non superiore al 50%.

5.2.2. Latte utilizzato: esclusivamente latte di vacca, di due o tre munte successive, proveniente da allevamenti ubicati all'interno della zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie».

5.2.3. Raccolta e conferimento del latte al caseificio: possono essere eseguiti con bidoni, con lattodotti, con autocisterna coibentata (in questo caso viene prima raffreddato alla stalla), una o due volte al giorno.

5.2.4. Trasformazione del latte:

può avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie»;

il latte, caldo o raffreddato ad una temperatura di 12-15 °C, viene stoccato e parzialmente scremato per affioramento, in bacinella o altri contenitori sempre in acciaio inox per l'affioramento naturale;

viene utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per la parte del latte impiegato per la preparazione del latte-innesto naturale;

è consentita l'aggiunta al latte crudo di starters ottenuti dalla selezione di batteri lattici autoctoni, della zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie»;

il latte viene riscaldato in caldaia con fuoco a legna o con vapore;

non è consentito l'uso di alcun additivo;

l'acidità può essere naturale o indotta con latte-innesto o con gli starters sopra citati;

viene usato caglio di origine bovina;

la coagulazione si ottiene alla temperatura di 35 °C ± 2 °C;

tempo di coagulazione: minimo 20 - massimo 50 minuti primi;

il taglio della cagliata, effettuato con lo spino, arriva alle dimensioni di un chicco di riso;

la semicottura viene fatta alla temperatura di 42 °C ± 2 °C;

durata della semicottura: minimo 20 - massimo 30 minuti primi; durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;

durata della sosta della cagliata sotto siero: minimo 35 - massimo 65 minuti primi;

successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata e la messa in fascéra;

la durata della lavorazione, dall'aggiunta del caglio, all'estrazione della cagliata, può variare da un minimo di 90 ad un massimo di 150 minuti primi, al cambiare le condizioni tecniche di produzione;

la sosta nel locale o zona di pre-salatura dura almeno 24 ore;

la salatura può essere fatta a secco o in salamoia;

la durata della salatura a secco va da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giorni;

la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni; la salamoia può avere una densità variabile da un minimo di 16 ad un massimo di 20 ° Baumé;

la stagionatura del formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10 °C ad un massimo di 20 °C e con un'umidità variabile da un minimo dell'80% ad un massimo del 90%.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione, era anticamente ristretta a piccole aree della Val del Chiese e della Val Rendena, ma un pò alla volta si è estesa su tutto il territorio delle Valli Giudicarie e di Ledro, senza mai debordare in altre zone del Trentino o della confinante provincia di Brescia.

Tale zona, individuata come area di produzione della «Spressa delle Giudicarie», presenta delle proprie visibili particolarità, sia per la conformazione montuosa, sia per la sua flora, sia per il clima, che rispecchia i caratteri della regione alpina, con inverni freddi ed asciutti ed estati relativamente fresche e piovose, sia per le tradizioni, gli usi e i costumi, in gran parte provenienti dal vissuto agropastorale.

La flora è particolare, anche per la presenza di numerose specie «endemiche» a livello alpino, che crescono sulle rupi, ma anche e soprattutto nei pascoli e prati di montagna, favorite dal clima particolare e dalle abbondanti precipitazioni, talvolta nevose.

Conseguentemente, il formaggio prodotto partendo dal latte della zona geografica delimitata, con usi leali e costanti, tramandati nel tempo, presenta quelle caratteristiche organolettiche particolari, che si esprimono con sapori, aromi e gusti ben definiti. La «Spressa delle Giudicarie» viene associata, nel ricordo, ad un modo di produrre casereccio e tradizionale, che trovava la sua ragione d'essere nella economia locale e nelle abitudini alimentari tipiche della gente giudicariese fin dai tempi più remoti. La sua produzione, il suo importante ruolo alimentare, ma anche il suo contributo all'economia locale sono stati utili per la permanenza in zona di larghi strati di popolazione, contribuendo ad evitare il fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna.

Il clima, la flora, le caratteristiche montane del territorio e delle aziende zootecniche a conduzione familiare, la peculiare qualità del latte destinato a tale produzione casearia, assieme alle descritte metodiche di raccolta, lavorazione, trasformazione del latte e stagionatura del prodotto, sono le condizioni che impongono il mantenimento di un forte legame con il territorio sotteso alla produzione del formaggio.

Il legame con l'ambiente della zona delimitata trova ulteriore conferma attraverso specifici adempimenti ai quali si sottopongono obbligatoriamente i vari soggetti della filiera produttiva, come di seguito descritto.

Presso l'Organismo di controllo è tenuto un apposito elenco-registro degli allevatori il cui latte viene destinato alla produzione della «Spressa delle Giudicarie», mentre in un apposito altro elenco-registro sono inseriti i produttori, gli stagionatori ed i porzionatori dello stesso formaggio.

L'Organismo di controllo infine predispone gli appositi registri che devono compilare giornalmente i produttori, gli stagionatori ed i confezionatori della «Spressa delle Giudicarie».

Tali procedure sono indispensabili anche per garantire la rintracciabilità del latte e del formaggio al momento dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente Disciplinare di produzione è svolto da un'Autorità pubblica designata o da un Organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 d.d. 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Tutte le forme di formaggio «Spressa delle Giudicarie», al momento della produzione, verranno inserite in apposite «fascère marchianti» che imprimeranno una o più volte sullo scalzo la dicitura D.O.P. «Spressa delle Giudicarie». Inoltre un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del caseificio e il lotto di produzione.

Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso all'immissione al consumo le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. «Spressa delle Giudicarie», il numero o codice di riferimento del caseificio produttore, il lotto di produzione e l'eventuale indicazione della tipologia «giovane» ovvero «stagionato».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

01A11548

Integrazione della proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P. «Gorgonzola», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P. «Gorgonzola», registrata in ambito dell'Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2001, in relazione alla quale era

possibile presentare eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, entro trenta giorni dalla predetta data, ai fini della loro valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Viste le osservazioni, presentate nei termini sopra indicati, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese e dall'Associazione nazionale del commercio dei prodotti lattiero-caseari, con sede legale in Milano - Corso Venezia, 47 - in persona del proprio presidente pro-tempore, concernenti rispettivamente l'inserimento del territorio della provincia di Varese nell'area di produzione del formaggio D.O.P. «Gorgonzola», delimitata nel disciplinare di produzione approvato con il regolamento di registrazione in precedenza indicato, e l'obbligo del confezionamento in fogli di alluminio recante il contrassegno «g» anche per il prodotto destinato ad essere porzionato;

Considerato che nella riunione svoltasi presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il giorno 9 ottobre 2001, con la partecipazione dei rappresentanti del consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, dell'Associazione nazionale del commercio dei prodotti lattiero-caseari, delle regioni Lombardia e Piemonte territorialmente interessati alla D.O.P. «Gorgonzola», è stato espresso l'unanime parere di doversi accogliere l'integrazione territoriale dell'area di produzione della D.O.P. in argomento, delimitata dal relativo disciplinare di produzione, mediante l'inserimento dell'intero territorio amministrativo della provincia di Varese, sulla base della documentazione probatoria fornita dalla Camera di commercio istante;

Considerato che nella suddetta riunione i partecipanti hanno espresso avviso contrario alla richiesta avanzata dall'Associazione citata, intesa a consentire la commercializzazione del prodotto, ottenuto in modo conforme alla disciplina di produzione priva dell'involucro costituito dai fogli di alluminio goffrati, in quanto tale confezione assicura l'identificazione certa del prodotto ed attesta la verificata conformità alla disciplina di produzione da parte dell'organismo autorizzato a svolgere le attività di controllo, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

Preso atto che l'immissione al consumo della D.O.P. «Gorgonzola» avviene per consolidata prassi commerciale non solo nella forma ma anche in porzioni di essa fino alle dimensioni di un ottavo della stessa e che pertanto l'obbligo del confezionamento in fogli di alluminio goffrato, condiviso dai partecipanti alla riunione con l'eccezione dei rappresentanti l'Associazione, debba estendersi anche alle porzioni costituenti frazioni della forma eguali o superiori al suo ottavo, in quanto in tal modo si assicura la tracciabilità del prodotto e la sua identificazione come formaggio a D.O.P. «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover integrare la proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P. «Gorgonzola», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2001, mediante inserimento nella zona di produzione, delimitata nel relativo disciplinare di produzione, dell'intero territorio amministrativo della provincia di Varese e di estendere, in considerazione della prassi commerciale di immettere al consumo il formaggio D.O.O. «Gorgonzola» in porzioni di dimensioni non inferiori ad un ottavo della sua forma intera, anche a tali porzioni l'obbligo del confezionamento in fogli di alluminio goffrato, provvede alla pubblicazione delle predette integrazioni nel testo di seguito riportato:

1. Al testo delle modifiche proposte al disciplinare di produzione della D.O.P. «Gorgonzola», registrato in ambito dell'Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2001, viene apportata la seguente integrazione:

Disciplina vigente

«La zona di produzione della D.O.P. "Gorgonzola" comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli, nonché i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po».

Modifica proposta

«La zona di produzione della D.O.P. "Gorgonzola" comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli, Varese, nonché i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po».

2. Il testo della modifica proposta, pubblicato nella predetta *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2001, concernente le modalità di commercializzazione del formaggio D.O.P. «Gorgonzola» è integrato dalle parole «in forma intera ovvero porzionato in forme corrispondenti alla sua metà, ad un suo quarto e ad un suo ottavo» che vengono inserite subito dopo la parola «commercializzazione», riportata nel predetto testo.

01A11542

Domanda di registrazione della denominazione «Morbier» ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie C270 del 25 settembre 2001, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto formaggio classe 1.3 - formaggi - denominato «Morbier».

Copia della predetta domanda contenete la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

01A11543

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Ragione sociale	Sede	Marchio
Cecconi Eleonora	Roma	94
Lucci Sergio	Velletri (Roma)	204
Barbizi Elio	Monterotondo (Roma)	404
Pirrottina Carlo	Roma	423
Maro di Romano Menghi S.n.c.	Roma	506
Antonelli Antonio	Roma	1064
Barbagallo Giuseppe	Roma	1095
Fianco Maurizio	Frascati (Roma)	1207
Fiorenza Stefania	Roma	1256

I punzoni in dotazione alle imprese sopra indicate sono stati tutti riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Roma.

La seguente impresa, inoltre, ha riconsegnato parte dei punzoni e per la rimanente parte ha presentato denuncia di smarrimento.

Ragione sociale	Sede	Marchio	Punzoni Restituiti	Punzoni Smarriti
Furatena di Rocchi Paolo	Roma	822	1	1

01A11568

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 agosto 2001, recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti, Cuneo e Torino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2001).

Nel dispositivo del decreto indicato in oggetto, alla seconda colonna della pag. 24, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* relativamente alla città di Cuneo, dove è scritto: «... lettere *b), c)*, f), g), ...», leggasi: «... lettere *c), d)*, f), g), ...».

01A11839

Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2001 del Ministero della sanità, recante: «Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 2001).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

le parole riportate nella quarta colonna «Note» «Limiti massimi comunitari provvisori», devono intendersi precedute dall'asterisco, pertanto, vanno così lette: «*Limiti massimi comunitari provvisori»;

nella terza colonna «LMR in mg/kg (=ppm)», in corrispondenza della voce «CLORMEQUAT (fitoregolatore)», dove è scritto: «*0,5**», leggasi: «*0,5*(*)»;

la nota a pie' di pagina contrassegnata con il simbolo «*», deve intendersi contrassegnata con il simbolo «(*)».

01A11840

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651254/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77